

SENATO DELLA REPUBBLICA

2^a COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

MARTEDÌ 14 GIUGNO 1955

(22^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente ZOLI

I N D I C E

Disegno di legge:

« Modificazioni al Codice di procedura penale »
(1082) (Approvato dalla Camera dei deputati):
(Seguito della discussione):

| | |
|--|---|
| PRESIDENTE | Pag. 235, 236, 237, 238, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 267, 268, 269, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 279, 280, 281, 282 |
| AZARA | 242, 267, 282 |
| DE MARSICO | 237, 241, 244, 259, 260, 265, 266, 272, 273, 276, 280, 281 |
| DE PIETRO, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> | 238, 242, 260, 263, 265, 267, 272, 278, 279, 281, 282 |
| LEONE | 244 |
| MAGLIANO | 266, 273 |
| NACUCCHI | 241, 266, 272 |
| PAPALIA | 260, 266, 267, 272, 278, 279 |
| PICCHIOTTI, <i>relatore</i> | 239, 240, 241, 243, 245, 246, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 267, 268, 269, 271, 272, 273, 274, 276, 277, 278, 291 |
| PIOLA | 238, 267, 273, 281 |
| SPALLINO | 241, 263, 264, 265, 267, 272, 280, 281, 282 |
| TADDEI | 235, 236, 237, 238 |

La seduta è aperta alle ore 16,50.

Sono presenti i senatori: Azara, Cemmi, Corsini, De Marsico, Gavina, Leone, Magliano, Marzola, Nacucchi, Pannullo, Papalia, Pic-

chiotti, Piola, Ravagnan, Spallino, Zelioli Lanzini e Zoli.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, interviene il senatore Taddei.

Interviene il Ministro di grazia e giustizia De Pietro.

SPALLINO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione del disegno di legge:

« Modificazioni al Codice di procedura penale » (1082) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni al Codice di procedura penale », già approvato dalla Camera dei deputati.

TADDEI. Se ella permette, signor Presidente, vorrei dire molto rapidamente qualche cosa in merito alle disposizioni degli articoli 220, 221 e 224 del Codice di procedura penale, contenuti nel disegno di legge in discussione.

PRESIDENTE. Parli pure, senatore Taddei, ma tenga presente che due di quegli articoli sono stati già approvati dalla Commissione.

TADDEI. Prevedevo la sua risposta, onorevole Presidente.

Perciò quello che sto per dire sarà in gran parte inutile; mi permetto però di affermare che esso potrà, non foss'altro, servire a diminuire le conseguenze indubbiamente serie che l'applicazione integrale di quelle disposizioni porterebbe sul funzionamento dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e di tutte quelle Forze armate che hanno compiti di polizia giudiziaria.

Credo che le mie considerazioni potrebbero essere utili in sede di redazione delle norme regolamentari per l'applicazione del testo nuovo.

Mi riferisco agli articoli citati, il 220, il 221 e il 224, che esaminerò rapidamente. Anzitutto non comprendo come gli ufficiali generali dell'Arma dei carabinieri siano stati esclusi dall'elenco degli ufficiali che hanno l'onore di essere considerati come ufficiali di polizia giudiziaria. È ben vero che nel passato, nel lontano passato, l'ufficiale generale apparteneva al Corpo di Stato maggiore generale, ma da molti anni, mi pare 10 o 15, per l'Arma dei carabinieri giustamente si ritenne di fare un ruolo a parte, un ruolo esclusivo. Infatti, si pensò che un generale di brigata, un generale di divisione dell'Arma dei carabinieri, con tutte le innovazioni delle guerre moderne, non potesse di punto in bianco andare ad assumere un tale comando.

Ed io penso che un ufficiale che è arrivato al grado di generale, che ha quindi una somma di esperienza, di cultura professionale, di capacità provata, non dovrebbe perdere il diritto di una supervisione e di un indirizzo ed eventualmente anche di un intervento diretto su tutti i comandi dipendenti per rendere l'attività della polizia giudiziaria strettamente aderente alle sue finalità.

Ma questo è un argomento che può anche non essere considerato di grandissima importanza. Il fatto è che col nuovo testo dell'articolo 220 si attribuisce all'ufficiale di polizia giudiziaria la responsabilità verso il procuratore generale, il procuratore della Repubblica ed il pretore per l'opera degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria da lui dipendenti.

Io non vedo come si possa attribuire ad un ufficiale, sia pure il più elevato in grado, la responsabilità dell'operato di dipendenti che come lui hanno eguali attribuzioni in materia di polizia giudiziaria, perchè dal vice-brigadiere fino agli ufficiali più elevati in grado le attribuzioni di polizia giudiziaria sono identiche. Il vice-brigadiere può anche agire in ottemperanza di ordini che riceve, per esempio, dal giudice istruttore, può agire indipendentemente ed anche contro quello che potrebbe essere il pensiero del suo superiore per raggiungere fini di polizia giudiziaria.

Ora finchè la legge dice che le attribuzioni

di ufficiale di polizia giudiziaria sono identiche a prescindere dal grado, non capisco questa disposizione che attribuisce la responsabilità all'ufficiale più elevato in grado.

Ma vi è di più. Si dice che non si possono fare trasferimenti di personale senza preventivo consenso del procuratore generale.

PRESIDENTE. Ma tenga conto che il procuratore generale è una autorità abbastanza elevata!

TADDEI. È giustissimo. Ma anzitutto io dico che c'è una impossibilità pratica: se voi pensate che gli ufficiali di polizia giudiziaria, fra ufficiali e sottufficiali, certamente superano le 20 mila unità, vorrei sapere come possa praticamente un procuratore generale studiare tutti i casi che gli sono sottoposti, per dare il suo parere.

Ma c'è di più: qui si tratta di funzionalità soprattutto. Ora, togliere al comandante generale, e per esso ai comandi suoi dipendenti, la possibilità di trasferire da un reparto all'altro dei dipendenti senza il preventivo consenso dell'autorità giudiziaria significa metterlo nella impossibilità di svolgere con prestigio le sue funzioni. Questa è la verità. Ed io non dimentico la mia appartenenza all'Arma dei carabinieri...

PRESIDENTE. Siccome sono osservazioni che debbono essere tenute presenti per il futuro, la prego di essere conciso. Evidentemente ella può mandare un *pro-memoria* al Ministro. Deve essere però chiaro che noi su questo punto abbiamo già deliberato.

TADDEI. Sarò brevissimo. I trasferimenti non si fanno solo per considerazioni di ordine generale, ma anche per necessità di impiego del personale, per avvicendamento, per esperimento, per le più svariate cause. Non si può togliere al Comandante dell'Arma la possibilità di poter disporre del proprio personale ai fini migliori nell'interesse del servizio.

E vi è un'altro fatto gravissimo che riguarda l'avanzamento. Non si può, dice sempre lo stesso articolo, procedere alla promozione di un ufficiale o di un agente di polizia giudiziaria senza il parere favorevole del procuratore generale, salvo che l'ufficiale o l'agente

abbia cessato dalle funzioni di polizia giudiziaria da almeno due anni. Questo è gravissimo, perchè è esatto (ed io sono sempre stato tra i primissimi, quando ero nell'Arma, a sostenerlo) che la funzione di polizia giudiziaria deve essere preminente sulle altre funzioni dell'Arma dei carabinieri, ma bisogna pensare che l'Arma dei carabinieri ha anche altre responsabilità. Essa deve provvedere a mantenere l'ordine pubblico, ed inoltre ha tanti altri compiti a cui deve far fronte.

Come può inoltre un singolo interferire nelle determinazioni di un organo collegiale qual'è la Commissione centrale d'avanzamento? Quindi, anche a prescindere da altre considerazioni, vi sarebbe una impossibilità pratica. Ma poi come può anche una altissima autorità giudiziaria valutare caso per caso se tutto il complesso delle qualità che occorrono per l'avanzamento si trovi nella persona che viene esaminata? Come fa a valutare con coscienza?

Ma c'è anche altro da dire: come ho già ricordato, alla fine dell'articolo in questione si dice che la promozione degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria non può essere disposta senza il parere favorevole del procuratore generale, salvo che l'ufficiale o l'agente abbia cessato dalle funzioni di polizia giudiziaria da almeno due anni. Questo secondo me contiene un errore, perchè qui vi è una posizione di stato. Quando uno entra nell'Arma è carabiniere, è ufficiale di polizia giudiziaria e non si può sostenere che per due anni non sia ufficiale di polizia giudiziaria perchè destinato ad altro incarico.

Anche se fa lo scrivano, anche se fa l'autista, il carabiniere conserva tutte le attribuzioni previste dalla legge, per cui se lo scrivano o l'autista si trova di fronte ad un fatto che costituisca reato, deve intervenire.

PRESIDENTE. Non si può riaprire la discussione su un articolo già approvato.

Ho permesso che fossero stenografate le osservazioni del senatore Taddei, ma non posso aprire ora la discussione su questo punto. Desidero solo far presente al senatore Taddei che la Commissione non ha creduto affatto, nel deliberare queste disposizioni, di venir meno al rispetto dovuto all'Arma dei carabinieri, tenendo conto particolarmente del fatto che la

ingerenza, secondo noi necessaria e conforme alla Costituzione, di un'alta autorità giudiziaria, quale è il procuratore generale, non può costituire assolutamente una menomazione della dignità, nè un ostacolo al funzionamento del servizio, perchè indubbiamente il procuratore generale e gli alti comandi dell'Arma troveranno sempre l'accordo su una linea di giustizia e di correttezza.

Questo tenevo a far risultare a verbale perchè non sembrasse che la Commissione abbia a cuor leggero votato una disposizione che menomi la dignità dell'Arma dei carabinieri.

TADDEI. Io non mi sono mai permesso di pensare questo e posso dire che l'Arma dei carabinieri ha sempre sostenuto che la funzione dell'Autorità giudiziaria debba essere preminente.

Ho fatto le mie considerazioni perchè possano essere eventualmente tenute presenti in sede di regolamentazione.

DE MARSICO. Mi domando, e domando anche ai colleghi della Commissione, se sia stato opportuno votare queste disposizioni che hanno attinenza con questioni di stato giuridico di militari, senza il parere della Commissione della difesa.

PRESIDENTE. Senatore De Marsico, questi articoli sono definitivamente approvati, come risulta dal verbale. Come ho detto prima, ho consentito al senatore Taddei di intervenire all'inizio della seduta per fare le sue dichiarazioni; ma non posso permettere che si discuta ora se quelle disposizioni siano state approvate regolarmente o meno. Non posso ritornare sul voto (che credo anche unanime) della Commissione su articoli che, torno a ripeterlo ancora una volta, sono stati già approvati.

TADDEI. A questo proposito debbo confessare che avevo dimenticato di esporre la considerazione fatta ora dal senatore De Marsico, ossia che c'è uno stato degli ufficiali ed una legge di avanzamento in cui interferiscono le nuove norme del Codice.

DE MARSICO. Questo è un punto che tocca la costituzionalità della legge!

PRESIDENTE. Senatore De Marsico, non c'è alcuna norma che prescrive quali siano le Commissioni che debbono intervenire nell'esame di un disegno di legge. La pregherei, da maestro quale è, di volermi dire quale disposizione costituzionale prescrive quello che ella sostiene, e le disposizioni non solo costituzionali, ma regolamentari, che noi avremmo violato.

PIOLA. È il Presidente del Senato che decide quale è la Commissione che deve discutere ed approvare un determinato disegno di legge.

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia*. Questo disegno di legge è stato sottoposto, come doveva essere, all'approvazione del Consiglio dei ministri. Prima che il Consiglio dei ministri esaminasse e poi approvasse il disegno di legge, vi fu uno scambio di corrispondenza tra il Ministero di grazia e giustizia ed il Ministero della difesa. Alle osservazioni che si fecero in ordine alla disposizione dell'articolo 220 il Ministero di grazia e giustizia rispose come era necessario, perchè si chiarisse la portata e l'intendimento della disposizione stessa. Il Consiglio dei ministri approvò l'articolo 220 perchè si ritenne che quel passo si potesse e si dovesse fare per l'attuazione della Costituzione, in sede di revisione del Codice di procedura penale.

L'esigenza del parere della Commissione di difesa, affacciata oggi, non si è mai presentata prima d'ora.

Per quanto si riferisce al merito — non perchè intenda rispondere alle osservazioni del senatore Taddei, ma perchè è necessario riesaminare la storia — desidero informare che nella Commissione della Camera dei deputati si ritenne perfino inadeguato l'articolo 220 alle esigenze di attuazione della Costituzione, e che tuttavia esso fu approvato in seguito ai chiarimenti del Ministro guardasigilli che spiegò le ragioni per cui si era creduto di compiere con l'articolo 220 questo passo innanzi, in attesa che poi sia fatto quel che si chiedeva dal Comitato ristretto della stessa Commissione, cioè una disposizione di legge che renda ancora più rigoroso, con l'istituzione di una polizia giudiziaria alle esclusive dipendenze...

TADDEI. Questa storia la conosco e la posso fare anche io.

PRESIDENTE. La prego, senatore Taddei, non interrompa il Ministro.

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia*. Ora, in conclusione, e in opposizione con la esigenza presunta del parere della Commissione della difesa, dico semplicemente che se la legge dovrà essere attaccata di incostituzionalità, lo sarà dinanzi agli organi che possono decidere di ciò; ma quanto a noi, mi sembra inammissibile che nel redigere un codice di procedura penale dobbiamo preoccuparci di un regolamento che non intendiamo violare, perchè intendiamo solo aggiungere alcune disposizioni per adeguare alla Costituzione le norme sulla polizia giudiziaria.

PRESIDENTE. Ritenendo chiusa la questione, possiamo procedere nell'esame degli articoli del disegno di legge.

Art. 14.

Dopo l'articolo 304 del codice di procedura penale sono aggiunti i seguenti articoli:

Art. 304-bis. (*Atti a cui possono assistere i difensori*). — I difensori delle parti hanno diritto di assistere agli esperimenti giudiziari, alle perizie, alle perquisizioni domiciliari e alle ricognizioni, salvo le eccezioni espressamente stabilite dalla legge.

Il giudice può autorizzare anche l'assistenza dell'imputato e della persona offesa dal reato agli atti suddetti, se lo ritiene necessario, ovvero se il pubblico ministero o i difensori ne fanno richiesta.

Le parti private e i difensori, mentre assistono ad uno degli atti specificati nelle disposizioni precedenti, possono presentare al giudice istanze e fare osservazioni e riserve, e di esse deve farsi menzione nel processo verbale, con la indicazione del provvedimento dato.

È vietato a coloro che intervengono agli atti stessi di fare segni di approvazione o disapprovazione e di rivolgere la parola o far cenno ai periti, ai testimoni o alle parti.

Art. 304-ter. (*Avviso ai difensori*). — Il giudice prima di procedere ad alcuno degli atti ai quali i difensori hanno diritto di assistere, avverte, a cura del cancelliere, a pena di nullità, il pubblico ministero e i difensori del giorno, dell'ora e del luogo fissato per le operazioni, assegnando un termine non inferiore a ventiquattro ore.

Se il pubblico ministero o i difensori non compariscono, il giudice procede senza il loro intervento.

Per le perquisizioni domiciliari l'avvertimento non occorre, ma le parti private possono farsi assistere in tali atti dal difensore o da altra persona di fiducia.

Nei casi di assoluta urgenza, il giudice può procedere agli atti menzionati nella prima parte anche senza darne avviso ai difensori, o prima del termine fissato, ma nel verbale deve, a pena di nullità, indicare i motivi per i quali ha derogato alle forme ordinarie. È salva in ogni caso la facoltà del difensore di intervenire.

Art. 304-quater. (*Depositi degli atti a cui hanno diritto di assistere i difensori - Diritti del difensore dell'imputato*). — Salvo quanto è disposto nell'articolo 320, gli atti relativi alle operazioni alle quali i difensori hanno diritto di assistere e i processi verbali dell'interrogatorio dell'imputato, dei sequestri, delle ispezioni e delle perquisizioni personali debbono essere depositati nella cancelleria entro cinque giorni dal compimento dell'atto e rimanervi per il termine fissato dal giudice.

Ai difensori è comunicato immediatamente l'avviso che entro tale termine essi hanno facoltà di esaminare gli atti ed estrarne copie.

Il giudice può a domanda dei difensori, e per giusta causa, prorogare il termine per una sola volta e per il tempo che egli ritiene assolutamente indispensabile.

Entro cinque giorni dalla scadenza dei termini stabiliti dal giudice, a norma delle disposizioni precedenti, i difensori hanno facoltà di presentare istanze concernenti gli atti suddetti nei modi stabiliti dall'articolo 145.

Il giudice, d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero, può disporre, per gravi motivi, che il deposito del processo verbale dell'interrogatorio dell'imputato sia ritardato senza

pregiudizio di ogni altro diritto del difensore, e può provvedere sulle cose sequestrate ai sensi della prima parte dell'articolo 372.

Il difensore dell'imputato ha pure diritto di avere copia del mandato notificato ed eseguito.

Incominciamo coll'esaminare il nuovo articolo 304-bis:

Art. 304-bis. (*Atti a cui possono assistere i difensori*). — I difensori delle parti hanno diritto di assistere agli esperimenti giudiziari, alle perizie, alle perquisizioni domiciliari e alle ricognizioni, salvo le eccezioni espressamente stabilite dalla legge.

Il giudice può autorizzare anche l'assistenza dell'imputato e della persona offesa dal reato agli atti suddetti, se lo ritiene necessario, ovvero se il pubblico ministero o i difensori ne fanno richiesta.

Le parti private e i difensori, mentre assistono ad uno degli atti specificati nelle disposizioni precedenti, possono presentare al giudice istanze e fare osservazioni e riserve, e di esse deve farsi menzione nel processo verbale, con la indicazione del provvedimento dato.

È vietato a coloro che intervengono agli atti stessi di fare segni di approvazione o disapprovazione e di rivolgere la parola o far cenno ai periti, ai testimoni o alle parti.

PICCHIOTTI, *relatore*. In questo articolo tanto il progetto Leone, quanto il progetto ministeriale e quello della Camera dei deputati non portano differenze. Non vi è emendamento, per cui rimane la disposizione che il Ministro ha introdotto osservando che essa riecheggia quella che esisteva nel Codice del 1913.

Si è detto qui che il difensore è stato escluso dall'interrogatorio perchè si offre maggiore libertà all'interrogato nel rispondere senza la presenza di estranei, come si ritenne col Codice del 1913.

Però su questa disposizione che estromette il difensore dall'interrogatorio, dovremo ritornare come ho già detto, perchè pensiamo che sia necessità inderogabile che il difensore assista all'interrogatorio.

Comunque su questo punto non c'è stata diversità di intendimenti e di opinioni. Soltanto c'è una disposizione che appare inutile ed offensiva. Si riferisce all'ultimo comma dell'articolo proposto, che dice: « È vietato a coloro che intervengono agli atti stessi di fare segni di approvazione o disapprovazione e di rivolgere la parola o far cenni ai periti, ai testimoni o alle parti ».

Questo punto è stato dibattuto nel Congresso di Bellagio ed è stato aspramente criticato. Si intende che un difensore deve aver coscienza della propria funzione ed a questi atti non si lascia trascinare. Si è disposto invero dal Ministro che queste norme valgano anche per il Pubblico ministero. Era molto meglio che non si scrivessero per alcuno. (*Interruzione del Ministro di grazia e giustizia*). Ad ogni modo non c'è stata discussione su questo articolo e quindi ritengo che possa essere approvato, con le riserve che tutti noi abbiamo espresse ed alle quali non rinunziamo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 304-bis.

(È approvato).

Art. 304-ter. (*Avviso ai difensori*). — Il giudice prima di procedere ad alcuno degli atti ai quali i difensori hanno diritto di assistere, avverte, a cura del cancelliere, a pena di nullità, il pubblico ministero e i difensori del giorno, dell'ora e del luogo fissato per le operazioni, assegnando un termine non inferiore a ventiquattro ore.

Se il pubblico ministero o i difensori non compariscono, il giudice procede senza il loro intervento.

Per le perquisizioni domiciliari l'avvertimento non occorre, ma le parti private possono farsi assistere in tali atti dal difensore o da altra persona di fiducia.

Nei casi di assoluta urgenza, il giudice può procedere agli atti menzionati nella prima parte anche senza darne avviso ai difensori, o prima del termine fissato, ma nel verbale deve, a pena di nullità, indicare i motivi per i quali ha derogato alle forme ordinarie. È salva in ogni caso la facoltà del difensore di intervenire.

PICCHIOTTI, *relatore*. L'onorevole Ministro ha spiegato ampiamente le ragioni di questa disposizione, specialmente per quanto riguarda la perquisizione, osservando che sarebbe nocivo far sapere a tutti quando si debbono fare le perquisizioni.

Alla Camera dei deputati questo articolo è passato senza eccezioni e senza osservazioni.

Noi osserviamo che in un prossimo futuro la norma sarà certamente modificata in meglio.

Poichè su questo articolo non ci sono state diversità di opinioni, io propongo di approvarlo così come è.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 304-ter.

(È approvato).

Art. 304-quater. (*Depositi degli atti a cui hanno diritto di assistere i difensori - Diritti del difensore dell'imputato*). — Salvo quanto è disposto nell'articolo 320, gli atti relativi alle operazioni alle quali i difensori hanno diritto di assistere e i processi verbali dell'interrogatorio dell'imputato, dei sequestri, delle ispezioni e delle perquisizioni personali debbono essere depositati nella cancelleria entro cinque giorni dal compimento dell'atto e rimanervi per il termine fissato dal giudice.

Ai difensori è comunicato immediatamente l'avviso che entro tale termine essi hanno facoltà di esaminare gli atti ed estrarne copie.

Il giudice può a domanda dei difensori, e per giusta causa, prorogare il termine per una sola volta e per il tempo che egli ritiene assolutamente indispensabile.

Entro cinque giorni dalla scadenza dei termini stabiliti dal giudice, a norma delle disposizioni precedenti, i difensori hanno facoltà di presentare istanze concernenti gli atti suddetti nei modi stabiliti dall'articolo 145.

Il giudice, d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero, può disporre, per gravi motivi, che il deposito del processo verbale dell'interrogatorio dell'imputato sia ritardato senza pregiudizio di ogni altro diritto del difensore, e può provvedere sulle cose sequestrate ai sensi della prima parte dell'articolo 372.

Il difensore dell'imputato ha pure diritto di avere copia del mandato notificato od eseguito.

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere)22^a SEDUTA (14 giugno 1955)

PICCHIOTTI, *relatore*. Vi era una discrepanza tra il progetto Leone e il progetto ministeriale su questo articolo. Il progetto Leone formulava la esigenza che il verbale di interrogatorio fosse messo a disposizione del difensore non oltre un mese, ma il Ministro ha risposto che potendo esservi motivi gravi per ritardarlo, non c'è ragione perchè si debba fissare questo termine breve.

Anche la Camera dei deputati su questo punto non ha fatto osservazioni e non ha apportato emendamenti.

DE MARSICO. Mi sembra che si debba stabilire un limite su questo punto.

SPALLINO. Io debbo anzitutto deplorare il fatto che noi stiamo approvando con fretta forse eccessiva le norme di questo disegno di legge. E deploro me stesso per la mia assenza nelle altre sedute, prima che lo faccia il Presidente; comunque mi pare che qualche cosa si debba pure osservare nell'interesse della giustizia. Stiamo facendo un lavoro di una certa importanza. Dissento da alcune cose che sono state approvate...

PRESIDENTE. Poteva venirlo a dire nelle sedute precedenti!

SPALLINO. D'accordo! Ma quando si dice che un difensore entro cinque giorni dalla scadenza dei termini stabiliti dal giudice ha facoltà di presentare istanze concernenti gli atti, e poi sia pure per gravi motivi si stabilisce che il deposito del processo verbale dell'interrogatorio dell'imputato può essere ritardato senza un termine, come giustamente osservava il senatore De Marsico mi pare che si commetta un errore. Perchè i gravi motivi, che hanno consigliato il giudice a ritardare quel deposito, possono sussistere sino alla sentenza di rinvio a giudizio. Credo quindi che un termine debba essere posto.

PRESIDENTE. Propone un emendamento?

SPALLINO. Proporrei che il penultimo capoverso fosse formulato così: « Il giudice, di ufficio o su richiesta del pubblico ministero, può disporre, per gravi motivi, che il depo-

sito del processo verbale dell'interrogatorio dell'imputato sia ritardato senza pregiudizio di ogni altro diritto del difensore, e può provvedere sulle cose sequestrate ai sensi della prima parte dell'articolo 372. Il ritardo non potrà essere superiore ad un mese ».

Naturalmente questo termine decorrerà dal giorno in cui è avvenuto l'interrogatorio.

PICCHIOTTI, *relatore*. Il progetto Leone diceva così: « ...può disporre, per gravi motivi, che il deposito del processo verbale dell'interrogatorio dell'imputato sia ritardato di non oltre un mese, senza pregiudizio di ogni altro diritto del difensore », ecc. ecc.

NACUCCHI. Credo anch'io che si debba porre un termine al giudice istruttore per il deposito del processo verbale dell'interrogatorio dell'imputato. Mi pare infatti che rendere edotto il difensore di ciò che ha detto l'imputato sia il presupposto di quello che deve essere il sistema di difesa, necessario anche per l'utilità della stessa difesa.

PICCHIOTTI, *relatore*. Alla Camera dei deputati c'è stata una discussione assai vivace ma poi si è trovato l'accordo per approvare l'articolo nella formulazione in cui ci è pervenuto.

PRESIDENTE. Quale è il suo parere sulla proposta formulata?

PICCHIOTTI, *relatore*. Il mio parere è che debba essere approvato l'art. 304-*quater* nella formulazione attuale.

PRESIDENTE. Vorrei far presente che non si può procedere nella nostra discussione con una sfiducia preconcepita nei magistrati. Quando si dice che un magistrato, di ufficio o su richiesta del pubblico ministero, può disporre per gravi motivi il ritardo nel deposito del processo verbale dell'interrogatorio dello imputato, v'è il presupposto che il magistrato valuti prudentemente i gravi motivi.

Noi insomma dobbiamo tener conto delle necessità della difesa, ma anche di quelle della giustizia ed aver fiducia che i magistrati la sappiano esercitare. Altrimenti, se non abbia-

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere)22^a SEDUTA (14 giugno 1955)

mo fiducia nei magistrati, è inutile mandare gli imputati dinanzi alla giustizia.

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia*. Il parere del Governo non può essere diverso da quello che si evince dalla formulazione di questa norma. Quanto ha detto il Presidente mi esime dal dilungarmi sulla questione. È chiaro infatti che i magistrati non faranno nulla che non sia ragionevole fare per il corso della giustizia.

AZARA. Vorrei aggiungere a quello che ha detto il Presidente, che bisogna tener conto dei casi pratici che possono avvenire, casi gravi, come accenna lo stesso articolo, casi in cui il magistrato può disporre che il deposito del processo verbale dell'interrogatorio dello imputato sia ritardato. Perchè possono avvenire casi in cui un mese non sia sufficiente e si debba andare necessariamente al di là.

Non c'è dubbio che i magistrati tengano conto di questo ed anche della necessità assoluta di procedere nei giudizi con la maggiore rapidità possibile.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato dal senatore Spallino un emendamento aggiuntivo del seguente tenore: al quinto comma dell'articolo 304-*quater*, dopo le parole « ai sensi della prima parte dell'articolo 372 », aggiungere la seguente frase: « Il ritardo non potrà essere superiore ad un mese ».

Lo metto in votazione.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 304-*quater*, nel testo del quale ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Pongo ora in votazione nel suo complesso l'articolo 14 del disegno di legge.

(*È approvato*).

Ricordo poi agli onorevoli colleghi che noi lasciammo sospeso l'articolo 224, e quindi la votazione dell'articolo 7 del disegno di legge, dato che in esso vi era un richiamo all'articolo 304-*ter*. Poichè tale articolo è stato testè approvato, possiamo procedere anche alla votazione del nuovo testo dell'articolo 224, che rileggo:

Art. 224. (*Perquisizioni di polizia giudiziaria*). — Nella flagranza del reato o nel caso di evasione, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere anche in tempo di notte a perquisizione personale o domiciliare in qualsiasi luogo abbiano fondato motivo di ritenere che l'indiziato o l'evaso si sia rifugiato o che si trovino cose da sottoporre a sequestro o tracce che possano essere cancellate o disperse. In tale caso si osservano la disposizione dell'articolo 304-*ter* secondo capoverso e, per quanto è possibile, le altre norme sull'istruzione formale.

L'ufficiale procedente deve enunciare specificamente nel processo verbale il motivo per il quale ha eseguito la perquisizione personale o domiciliare e trasmettere non oltre le quarantotto ore il processo verbale all'Autorità giudiziaria indicata nel primo capoverso dell'articolo 238, la quale, se ricorrono i presupposti di tale perquisizione, la convalida nelle quarantotto ore successive.

Metto ai voti questo nuovo testo dell'articolo 224.

(*È approvato*).

Pongo ora in votazione nel suo complesso l'articolo 7 del disegno di legge.

(*È approvato*).

Proseguiamo pertanto nella discussione degli articoli.

Art. 15.

Gli articoli 305, 307, 314 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:

Art. 305. (*Istanze delle parti private - Provvedimenti del giudice*). — Sulle istanze presentate a norma dell'articolo precedente il giudice deve provvedere immediatamente con ordinanza.

Sulle altre istanze presentate dalle parti private o dai loro difensori, il giudice, se non provvede con ordinanza, deve provvedere con la sentenza.

Art. 307. (*Obbligo del segreto*). — I magistrati, anche se appartenenti al pubblico ministero, i cancellieri, i segretari, i periti, gli interpreti, i difensori delle parti, i consulenti

tecnici e le altre persone, eccettuate le parti private e i testimoni, che compiono o concorrono a compiere atti di istruzione o assistono al compimento di essi, sono obbligati al segreto per tutto ciò che concerne gli atti medesimi e i loro risultati.

Art. 314. (*Facoltà del giudice di procedere a perizia*). — Qualora sia necessaria una indagine che richieda particolari cognizioni di determinate scienze o arti, il giudice dispone la perizia con ordinanza.

Non sono ammesse perizie per stabilire la abitudine o la professionalità nel reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la personalità dell'imputato e in genere le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche.

La perizia è disposta d'ufficio. Se non si provvede di ufficio, il pubblico ministero o la parte privata che vi abbia interesse può proporre istanza al giudice istruttore.

In ogni caso il perito è scelto e nominato d'ufficio dal giudice tra le persone che egli reputa idonee e preferibilmente tra coloro che hanno conseguito la qualifica di specialista. La prestazione dell'ufficio di perito è obbligatoria.

Il giudice, quando lo ritiene necessario, può nominare contemporaneamente o successivamente più periti.

L'ordinanza è comunicata ai sensi dell'articolo 304-ter. Nondimeno nei casi urgenti tale formalità non sospende la esecuzione della perizia.

Il giudice può in ogni stato e grado del procedimento nominare uno o più periti anche per una nuova indagine sugli stessi quesiti proposti ai periti che abbiano precedentemente espresso il proprio parere.

Incominciamo coll'esaminare il nuovo testo dell'articolo 305 del Codice:

Art. 305. (*Istanze delle parti private - Provvedimenti del giudice*). — Sulle istanze presentate a norma dell'articolo precedente il giudice deve provvedere immediatamente con ordinanza.

Sulle altre istanze presentate dalle parti private o dai loro difensori, il giudice, se non provvede con ordinanza, deve provvedere con la sentenza.

L'articolo 305 dell'attuale Codice suona così:

« (*Memorie e istanze delle parti private. Copia del mandato al difensore*). Le istanze e le memorie presentate a norma dell'articolo 145 non danno diritto all'imputato, alla persona civilmente obbligata per l'ammenda, al responsabile civile, alla parte civile ed ai rispettivi difensori di ottenere un provvedimento del giudice, salvi i casi in cui la legge dispone altrimenti.

« Il difensore dell'imputato ha diritto di avere copia del mandato notificato od eseguito ».

PICCHIOTTI, *relatore*. Su questo articolo non c'è stata alcuna discussione alla Commissione della Camera, e ad esso non è stato apportato alcun emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 305 di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

Passiamo ad esaminare il nuovo testo dell'articolo 307 del Codice:

Art. 307. (*Obbligo del segreto*). — I magistrati, anche se appartenenti al pubblico ministero, i cancellieri, i segretari, i periti, gli interpreti, i difensori delle parti, i consulenti tecnici e le altre persone, eccettuate le parti private e i testimoni, che compiono o concorrono a compiere atti di istruzione o assistono al compimento di essi, sono obbligati al segreto per tutto ciò che concerne gli atti medesimi e i loro risultati.

PICCHIOTTI, *relatore*. L'attuale articolo 307 del Codice recita:

« I magistrati, anche se appartenenti al pubblico ministero, i cancellieri, i segretari, i periti, gli interpreti e le altre persone, eccettuate le parti private e i testimoni, che compiono o concorrono a compiere atti d'istruzione o assistono al compimento di essi, sono obbligati al segreto per tutto ciò che concerne gli atti medesimi e i loro risultati ».

PRESIDENTE. La ragione della formulazione proposta è che, ammettendosi il consu-

lente tecnico in istruttoria, era necessario aggiungere la citazione dei consulenti tecnici anche in questo articolo.

DE MARSICO. In questo articolo viene usata una formulazione che non mi sembra opportuna. Si dice infatti: « I magistrati, anche se appartenenti al pubblico ministero », quasi che i magistrati che svolgono funzioni di pubblico ministero fossero di un ordine inferiore o diverso. Se si dice « i magistrati » credo che possa bastare, tanto più che si spiega dopo che concorrono a compiere atti di istruzione.

Io insomma non vorrei che i magistrati del pubblico ministero fossero citati in questa forma.

PRESIDENTE. Fa una proposta formale il senatore De Marsico?

DE MARSICO. Ne faccio solo una viva raccomandazione.

PRESIDENTE. La Camera ci ha mandato l'articolo in questa forma: lasciamolo stare!

LEONE. Ci associamo anche noi al concetto espresso dal senatore De Marsico, perchè quell'« anche » può far pensare ad un distacco del pubblico ministero dagli altri magistrati dell'ordine giudiziario.

PRESIDENTE. L'articolo 307 non fa che riprodurre la disposizione dell'articolo 307 del Codice vigente, con la sola aggiunta delle parole « i consulenti tecnici ».

Comunque, poichè il senatore De Marsico non ha insistito nella sua proposta, metto ai voti l'articolo 307.

(È approvato).

Passiamo ad esaminare il nuovo testo dell'articolo 314 del Codice:

Art. 314. (*Facoltà del giudice di procedere a perizia*). — Qualora sia necessaria una indagine che richieda particolari cognizioni di determinate scienze o arti, il giudice dispone la perizia con ordinanza.

Non sono ammesse perizie per stabilire la abitudine o la professionalità nel reato, la

tendenza a delinquere, il carattere e la personalità dell'imputato e in genere le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche.

La perizia è disposta d'ufficio. Se non si provvede di ufficio, il pubblico ministero o la parte privata che vi abbia interesse può proporre istanza al giudice istruttore.

In ogni caso il perito è scelto e nominato d'ufficio dal giudice tra le persone che egli reputa idonee e preferibilmente tra coloro che hanno conseguito la qualifica di specialista. La prestazione dell'ufficio di perito è obbligatoria.

Il giudice, quando lo ritiene necessario, può nominare contemporaneamente o successivamente più periti.

L'ordinanza è comunicata ai sensi dell'articolo 304-ter. Nondimeno nei casi urgenti tale formalità non sospende la esecuzione della perizia.

Il giudice può in ogni stato e grado del procedimento nominare uno o più periti anche per una nuova indagine sugli stessi quesiti proposti ai periti che abbiano precedentemente espresso il proprio parere.

Il vigente articolo 314 del Codice di procedura penale recita:

« Qualora sia necessaria una indagine che richieda particolari cognizioni di determinate scienze o arti, il giudice può disporre la perizia.

« Non sono ammesse perizie per stabilire la abitudine o la professionalità del reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la personalità dell'imputato, e in genere le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche.

« La perizia è disposta di ufficio con ordinanza. Se non si provvede d'ufficio, il pubblico ministero o la parte privata che vi abbia interesse può proporre istanza al giudice istruttore.

« In ogni caso il perito è scelto e nominato d'ufficio dal giudice tra le persone che egli reputa idonee, e preferibilmente tra coloro che hanno conseguito la qualifica di specialista. La prestazione dell'ufficio di perito è obbligatoria.

« Il giudice, quando lo ritiene necessario, può nominare contemporaneamente o successivamente più periti.

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere)22^a SEDUTA (14 giugno 1955)

« L'ordinanza è comunicata al pubblico ministero prima che sia dato inizio alle operazioni peritali. Nondimeno nei casi urgenti tale formalità non sospende la esecuzione della perizia ».

PICCHIOTTI, *relatore*. La modificazione recata dal nuovo testo consiste nel fatto che il giudice ha l'obbligo e non la facoltà di disporre la perizia.

PRESIDENTE. Una seconda modificazione riguarda la comunicazione ai sensi dell'articolo 304-*ter*: mentre prima si faceva la comunicazione soltanto al pubblico ministero, adesso si fa anche ai difensori.

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia*. Inoltre la Camera dei deputati ha aggiunto l'ultimo comma.

PRESIDENTE. Metto ai voti il nuovo testo dell'articolo 314.

(È approvato).

Pongo ora ai voti nel suo complesso l'articolo 15 del disegno di legge.

Art. 16.

Dopo l'articolo 315 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

Art. 315-*bis*. (*Ricusazione del perito*). — Il perito può, prima che cominci a prestare il suo ufficio, essere ricusato dal pubblico ministero o dalle parti private per i motivi indicati nell'articolo 64.

Sulla ricusazione decide con ordinanza inopugnabile il giudice, sentito il pubblico ministero e le altre parti, e il perito. Si osservano, in quanto applicabili, le norme sulla ricusazione del giudice.

Le disposizioni di questo articolo si osservano anche se il perito è nominato dopo la chiusura dell'istruzione. In tal caso sulla ricusazione provvede il giudice competente per il giudizio.

PICCHIOTTI, *relatore*. Relativamente a questo articolo, nel progetto Leone c'era una disposizione che la Camera dei deputati non ha

creduto di approvare, attenendosi invece alla formulazione del progetto ministeriale.

DE MARSICO. Senza far perdere tempo alla Commissione, desidero fare una dichiarazione di voto.

Sono contrario al nuovo articolo 315-*bis*, perchè con questo articolo si è cercato di avvicinare ancora di più il perito di ufficio al giudice, creando cioè quella scissione tra scienza ufficiale e scienza di parte che a mio modo di vedere è una perfetta aberrazione logica. Per l'istesso motivo sono contrario a tutti gli altri articoli nei quali si afferma questo indirizzo.

Questo progetto di legge doveva avere soprattutto lo scopo di superare questo sistema e di fare della voce del perito la voce stessa della scienza. Quindi aprire il dibattito tra coloro che esprimono opinioni diverse su un argomento tecnico, ponendo sullo stesso piano quelli che oggi si chiamano perito d'ufficio da una parte e consulente tecnico dall'altra, sarebbe stato veramente opportuno. Purtroppo il nuovo progetto non solo mantiene il passato, ma lo aggrava; ed è per questo che, a mio modo di vedere, nasce morto.

Desidero, con la mia lealtà di modestissimo studioso, ma con qualche anno di pratica, manifestare ancora una volta questo mio dissenso nei confronti del disegno di legge.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 16 del disegno di legge.

(È approvato).

Art. 17.

L'articolo 317 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

Art. 317. (*Poteri direttivi del giudice nella perizia*). — Il giudice dirige la perizia, e, se lo ritiene opportuno, vi assiste. Se durante le operazioni peritali eseguite senza la presenza del giudice sorgono questioni relative ai poteri del perito e ai limiti dell'incarico, la decisione è rimessa al giudice senza che ciò importi la sospensione delle operazioni. In ogni caso il giudice provvede, con le disposizioni che reputa convenienti, a rendere possibili le

indagini del perito e, quando occorre, si accerta che le operazioni procedano speditamente.

Date le disposizioni necessarie perchè le cose che formano oggetto dell'esame siano possibilmente conservate e perchè siano assicurate la sincerità e la segretezza delle operazioni, il giudice può disporre, con ordinanza di ufficio o su richiesta del pubblico ministero, che il perito inizi o prosegua le operazioni stesse in un laboratorio o in un istituto pubblico o privato, anche senza l'intervento dei difensori e delle parti private, salva al pubblico ministero e ai consulenti tecnici la facoltà di intervenire a norma dell'articolo 324.

Quando lo riconosce necessario, il giudice può disporre che il perito assista all'interrogatorio dell'imputato o all'esame dei testimoni e può autorizzarlo a prendere cognizione di atti dell'istruzione, escluso in questi casi l'intervento dei consulenti tecnici.

Se il perito ritiene necessario alcuno degli esperimenti indicati nell'articolo 312 il giudice può provvedere secondo le disposizioni dell'articolo stesso.

L'articolo 317 del Codice vigente dice:

« Il giudice dirige la perizia e, se lo ritiene opportuno, vi assiste. In ogni caso egli provvede, con le disposizioni che reputa convenienti, a rendere possibili le indagini del perito, e quando occorre si accerta che le operazioni procedano speditamente.

« Date le disposizioni necessarie perchè le cose che formano oggetto dell'esame siano possibilmente conservate e perchè siano assicurate la sincerità e la segretezza delle operazioni, il giudice può ordinare che queste si facciano in un laboratorio o in un istituto pubblico o privato.

« Quando lo riconosce necessario, il giudice può disporre che il perito assista all'interrogatorio dell'imputato o all'esame dei testimoni e può autorizzarlo a prendere cognizione di atti dell'istruzione.

« Se il perito ritiene necessario alcuno degli esperimenti indicati nell'articolo 312, il giudice può provvedere secondo le disposizioni dell'articolo stesso ».

La modificazione è nel secondo comma, in cui viene data al giudice la facoltà di disporre le operazioni necessarie in un laboratorio od in un istituto pubblico o privato anche senza lo intervento dei difensori e delle parti private, ma con l'intervento dei consulenti tecnici.

PICCHIOTTI, *relatore*. A proposito di questo articolo c'è da osservare, come incongruenza, che all'interrogatorio può assistere, come notava il senatore De Marsico, il perito di ufficio e non può assistere il consulente tecnico. Ad ogni modo cercheremo di provvedere in altra maniera e presto.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 17.

(*E approvato*).

Art. 18.

Dopo l'articolo 317 del codice di procedura penale va inserito il seguente:

Art. 317-bis. (*Perizia urgente*). — Nel caso che la perizia sia eseguita a norma dell'ultimo capoverso dell'articolo 304-ter si osservano le disposizioni della prima parte e del primo e secondo capoverso dell'articolo 304-quater.

Se le parti private o i loro difensori intervengono spontaneamente, possono farsi assistere da un consulente tecnico nominato con dichiarazione da inserirsi a verbale.

In tal caso non si osservano le disposizioni del terzo capoverso dell'articolo 323.

PICCHIOTTI, *relatore*. Qui sono uguali tutte e tre le formulazioni: quella del progetto Leone, quella governativa e quella approvata dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 18.

(*E approvato*).

Art. 19.

Gli articoli 323, 324, 325, 328, 332, 334, 337, 339, 342, 348, 350, 351, 376, 382, 387, 392, 395, 397, 398, 399, 410, 416, 417, 421, 439, 451, 456, 468, 512, 513, 518, 522, 524, 526, 536, 543, 569,

604, 605, 606, 608, 628, 640 e 651 del Codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:

Art. 323. (*Facoltà delle parti private di nominare consulenti tecnici*). — La parte privata che vi ha interesse può, per mezzo del suo difensore e a proprie spese, nominare un consulente tecnico.

La nomina del consulente tecnico può essere fatta in qualunque stato dell'istruzione formale, ma non oltre la scadenza del termine indicato nel primo capoverso dell'articolo 372 o prorogato ai sensi del successivo capoverso. In caso d'istruzione sommaria la nomina del consulente tecnico può essere fatta fino a cinque giorni prima della data fissata per il dibattimento.

Non può essere nominato consulente tecnico chi si trova nelle condizioni indicate nell'articolo 315. Se una di tali persone è stata nominata, il giudice istruttore fa notificare alla parte un invito a sostituirla. Fino a quando la sostituzione non sia avvenuta la nomina non ha effetto.

Della nomina e della sostituzione del consulente tecnico deve essere dato avviso al giudice istruttore e al pubblico ministero con dichiarazione scritta presentata nella cancelleria e nella segreteria.

Se le parti che intendono valersi della facoltà sono più, esse non possono essere assistite da più di due consulenti tecnici complessivamente, eccetto il caso di conflitto d'interessi; se esiste o sorge conflitto di interessi, ciascun gruppo di parti, che hanno interessi comuni, non può essere assistito da più di due consulenti tecnici. Il giudice, occorrendo, provvede anche d'ufficio, con ordinanza, a far osservare questa disposizione.

Art. 324. (*Facoltà dei consulenti tecnici*). — Il consulente tecnico ha diritto di assistere alla perizia e, mentre vi assiste, può presentare al giudice istanze e fare osservazioni o riserve, delle quali deve farsi menzione nel processo verbale, con la indicazione del provvedimento dato.

Quando la perizia non è ancora iniziata o sta svolgendosi, il consulente tecnico può chiedere al giudice istruttore di sottoporre al perito quesiti specifici. Le istanze debbono essere

fatte per iscritto ed il giudice deve provvedere con ordinanza.

Se è nominato dopo che la perizia fu compiuta, il consulente tecnico ha facoltà di esaminare i pareri e le relazioni dei periti e di averne copia, a spese di parte.

In ogni caso il consulente tecnico può chiedere l'esame della persona o della cosa oggetto della perizia, anche quando questa sia stata compiuta senza che egli vi abbia assistito.

L'esame, se l'istanza è accolta, deve avvenire in presenza del giudice istruttore, con l'assistenza, se del caso, del cancelliere e del perito, secondo le disposizioni dell'ordinanza del giudice.

In nessun caso la chiusura della istruzione può essere ritardata per l'esecuzione di tali provvedimenti.

Art. 325. (*Facoltà dei difensori in ordine alle osservazioni dei consulenti tecnici*). — I difensori delle parti interessate hanno facoltà di depositare nella cancelleria del giudice le osservazioni che sono state loro presentate dai rispettivi consulenti tecnici. Tale facoltà deve essere esercitata, a pena di decadenza, almeno sette giorni prima del dibattimento. Nel caso di istruttoria sommaria la detta facoltà deve essere esercitata, a pena di decadenza, prima che siano compiute le formalità di apertura del dibattimento. Il processo verbale di deposito è sottoscritto dal difensore.

Art. 328. (*Incapacità, incompatibilità e ricusazione dell'interprete*). — Non può prestare ufficio di interprete, a pena di nullità:

1) il minore degli anni ventuno, che si trova in stato d'interdizione legale o giudiziale e chi è affetto da infermità di mente;

2) chi non può essere assunto come testimone o ha facoltà di astenersi dal deporre nel procedimento e chi è chiamato a deporre come testimone o a prestare ufficio di perito nel procedimento medesimo;

3) chi fu interdetto dai pubblici uffici ovvero interdetto o sospeso dall'esercizio della professione o dell'arte per effetto di condanna penale e chi è stato o si trova sottoposto a misure di sicurezza detentive o a libertà vigilata.

Si osservano le disposizioni dell'articolo 315-bis.

Art. 332. (*Casi e forme delle perquisizioni*). — Quando il giudice ha fondato motivo di sospettare che taluno occulti sulla persona cose pertinenti al reato, dispone la perquisizione personale. Quando ha fondato motivo di sospettare che tali cose si trovino in un determinato luogo, ovvero che in esso possa eseguirsi l'arresto dell'imputato o di un'altra persona indiziata od evasa, dispone la perquisizione domiciliare.

La perquisizione è disposta con decreto motivato; il giudice vi può procedere personalmente e occorrendo con l'assistenza della forza pubblica. Può anche delegare col medesimo decreto un ufficiale di polizia giudiziaria.

Art. 334. (*Doveri e facoltà del giudice nelle perquisizioni*). — All'imputato e a chi abita o possiede il luogo in cui è eseguita una perquisizione domiciliare è consegnata, nell'atto di iniziare le operazioni, copia del decreto del giudice con invito orale di assistervi o farsi rappresentare da persona che sia sul posto. La copia, se non può essere consegnata alle indicate persone, è consegnata, e l'invito è fatto, ad un congiunto o domestico, al portiere o ad un vicino se vi si trovi, purchè abbia capacità di essere testimoniaio ad atti processuali.

Se le dette formalità non possono essere compiute, ne è fatta menzione nel processo verbale.

Il giudice, nel procedere alla perquisizione domiciliare, ha facoltà di disporre con decreto motivato da inserire nel processo verbale che siano perquisite le persone presenti o sopraggiunte, quando ritiene che possano occultare cose pertinenti al reato.

Può altresì ordinare con le stesse forme che taluno non si allontani prima del compimento delle operazioni e può farlo sorvegliare dagli agenti della forza pubblica. Il trasgressore è per ordine del giudice trattenuto e ricondotto con la forza sul posto.

Art. 337. (*Formalità relative al sequestro*). — Nel corso dell'istruzione il giudice può disporre anche d'ufficio con decreto motivato il sequestro di cose pertinenti al reato. Al sequestro il giudice può procedere personalmente e, occorrendo, con l'assistenza della forza pubblica. Può anche delegare con lo stesso decreto un ufficiale di polizia giudiziaria.

Art. 339. (*Accesso a uffici telefonici*). — Il giudice può disporre l'accesso agli uffici o impianti telefonici di pubblico servizio per trasmettere, intercettare o impedire comunicazioni o assumerne cognizione. All'operazione procede personalmente; può anche delegarvi un ufficiale di polizia giudiziaria.

L'accesso è disposto con decreto motivato.

Art. 342. (*Dovere di esibizione da parte dei pubblici ufficiali e di altre persone*). — I pubblici ufficiali e impiegati, gli incaricati di un pubblico servizio e le persone indicate nell'articolo 351 devono consegnare immediatamente all'Autorità giudiziaria, che ne faccia richiesta, gli atti e i documenti, anche in originale se così è ordinato, e ogni altra cosa esistente presso di essi per ragione del loro ufficio, incarico, professione od arte, salvo che dichiarino per iscritto anche senza motivazione che si tratta di segreto politico o militare, ovvero di segreto di ufficio o professionale.

Quando la dichiarazione concerne un segreto politico o militare, l'Autorità procedente, se non la ritiene fondata, provvede a norma del secondo capoverso dell'articolo 352.

Quando la dichiarazione concerne un segreto d'ufficio o professionale, l'Autorità procedente, se ha motivo di dubitare della fondatezza di essa e ritiene di non poter proseguire nella istruzione senza gli atti, i documenti o le cose, indicati nella prima parte di questo articolo, provvede agli accertamenti necessari, dopo i quali, se la dichiarazione risulta infondata, ordina il sequestro.

Art. 348. (*Testimoni da esaminare e dovere dei testimoni*). — Il giudice deve esaminare i testimoni informati dei fatti per cui si procede e che ritiene utili all'accertamento della verità.

Ogni persona ha capacità di testimoniare, salvo al giudice di valutarne le credibilità. Eccettuati i casi espressamente indicati dalla legge, nessuno può sottrarsi all'obbligo di deporre.

Non possono essere assunti, a pena di nullità, come testimoni gli imputati dello stesso reato o di un reato connesso, anche se sono stati prosciolti o condannati, salvo che il proscioglimento sia stato pronunciato in giudizio

per non aver commesso il fatto o perchè il fatto non sussiste.

Art. 350. (*Diritto dei prossimi congiunti di astenersi dal testimoniare*). — I prossimi congiunti dell'imputato o di uno dei coimputati del medesimo reato possono astenersi dal deporre.

Non possono tuttavia astenersi quando sono denunciati, querelanti o parti civili, o quando il reato è stato commesso in danno di un altro prossimo congiunto dell'imputato o di uno dei coimputati e non si può altrimenti ottenere od integrare la prova del reato o delle sue circostanze.

Il giudice, se ne è il caso, deve avvertire le persone predette della facoltà di astenersi dal deporre, facendo menzione dell'avvertimento nel processo verbale.

Se il giudice non ha proceduto all'avvertimento previsto nel comma precedente, le persone indicate nel primo comma possono in ogni stato del giudizio di primo grado dichiarare di volersi avvalere della facoltà di astenersi. In tal caso, delle dichiarazioni rese in sede di indagine di polizia giudiziaria e delle deposizioni rese nel procedimento dalle medesime non può essere tenuto conto a pena di nullità.

Art. 351. (*Diritto d'astenersi dal testimoniare determinato dal segreto professionale*). — Non possono a pena di nullità essere obbligati a deporre su ciò che a loro fu confidato o è pervenuto a loro conoscenza per ragione del proprio ministero od ufficio o della propria professione:

1) i ministri della religione cattolica o di un culto ammesso nello Stato;

2) gli avvocati, i procuratori, i consulenti tecnici ed i notai;

3) i medici e i chirurghi, i farmacisti, le levatrici e ogni altro esercente una professione sanitaria, salvi i casi nei quali la legge impone loro l'obbligo di informare l'autorità.

L'autorità procedente, se ha motivo di dubitare che la dichiarazione fatta da tali persone per esimersi dal deporre non sia fondata, e ritiene di non poter proseguire nell'istruzione senza l'esame di esse, provvede agli accertamenti necessari, dopo i quali, se la dichiarazione risulta infondata, dispone con ordinanza che il testimone deponga.

Art. 376. (*Condizioni per il rinvio a giudizio o per il proscioglimento*). — Non si può ordinare il rinvio a giudizio, nè dichiarare non doversi procedere per concessione del perdono giudiziale, o per insufficienza di prove o per amnistia se l'imputato non è stato interrogato sul fatto costituente l'oggetto dell'imputazione ovvero se il fatto non è stato enunciato in un mandato rimasto senza effetto.

Questa disposizione si osserva a pena di nullità.

Art. 382. (*Condanna del querelante, in caso di proscioglimento dell'imputato, alle spese e ai danni*). — Con la sentenza di proscioglimento, quando si tratta di reato per il quale si procede a querela della persona offesa, il querelante è condannato alle spese del procedimento anticipate dallo Stato salvo che il proscioglimento sia pronunciato per insufficienza di prove, per concessione del perdono giudiziale, o per un'altra causa estintiva del reato sopravvenuta dopo la presentazione della querela.

Il giudice, quando ne è fatta domanda, condanna inoltre il querelante alla rifusione delle spese a favore dell'imputato e, se il querelante si è costituito parte civile, anche a favore del responsabile civile, citato o intervenuto. Quando concorrono giusti motivi, queste spese possono essere compensate in tutto o in parte. Non è pronunciata condanna alle spese nel caso di proscioglimento per insufficienza di prove o per una causa estintiva del reato sopravvenuta dopo la presentazione della querela. Il giudice, se vi è colpa grave, può altresì condannare, quando ne è fatta domanda, il querelante a risarcire i danni all'imputato e al responsabile civile.

Nei casi di condanna a norma dei commi precedenti il querelante ha diritto di proporre l'impugnazione a norma dell'articolo 202. Se la sentenza non è impugnabile, il querelante può proporre soltanto ricorso per cassazione.

Se il reato è estinto per remissione, si applicano le disposizioni dell'articolo 14.

Art. 387. (*Impugnazioni delle sentenze istruttorie di proscioglimento*). — Il procuratore generale e il procuratore della Repubblica possono appellare contro la sentenza con la quale il giudice istruttore ha dichiarato non doversi procedere. Sull'appello decide la sezione istruttoria.

Il procuratore generale può ricorrere per cassazione contro la sentenza con la quale la sezione istruttoria, in primo grado o in grado di appello, ha dichiarato non doversi procedere.

L'imputato può appellare alla sezione istruttoria contro la sentenza del giudice istruttore, se l'impugnazione riguardava un delitto o una contravvenzione punibile con l'arresto, quando è stato dichiarato non doversi procedere per insufficienza di prove o per concessione del perdono giudiziale, ovvero perchè trattasi di persona non imputabile o di persona non punibile perchè il fatto non costituisce reato, se è stata applicata o può con provvedimento successivo essere applicata una misura di sicurezza. Contro la sentenza di proscioglimento pronunciata dal giudice istruttore inappellabilmente o dalla sezione istruttoria, l'imputato può ricorrere per cassazione.

Art. 392. (*Forme, avocazione e trasformazione dell'istruzione sommaria*). — Nell'istruzione sommaria si osservano le norme stabilite per l'istruzione formale, in quanto sono applicabili.

Il procuratore della Repubblica, per i singoli atti che debbono compiersi fuori del comune di sua residenza, può richiedere il procuratore della Repubblica, il pretore o un ufficiale di polizia giudiziaria del luogo. In tal caso spetta al magistrato richiesto o all'ufficiale di polizia giudiziaria la facoltà preveduta dal primo capoverso dell'articolo 296.

Il procuratore generale può avocare a sè l'istruzione sommaria, e può altresì rimettere gli atti alla sezione istruttoria fuori dei casi preveduti dall'articolo 389.

Art. 395. (*Richiesta di proscioglimento e sentenza del giudice istruttore*). — Il procuratore della Repubblica o il procuratore generale, se ritiene che non si debba procedere anche solo per taluno fra più coimputati, trasmette gli atti, rispettivamente, al giudice istruttore o alla sezione istruttoria, con le opportune richieste. Il giudice istruttore o la sezione istruttoria, se accoglie tali richieste, pronuncia sentenza con cui dichiara non doversi procedere; altrimenti dispone con ordinanza che l'istruzione sia proseguita in via formale contro tutti gli imputati,

Alla sentenza del giudice istruttore e della sezione istruttoria si applicano, secondo i casi, le regole degli articoli 378 e seguenti.

Contro la sentenza che dichiara non doversi procedere pronunciata su richiesta del procuratore della Repubblica, spettano al procuratore generale e all'imputato le facoltà indicate nell'articolo 387.

Non può, a pena di nullità, essere pronunciata sentenza di non doversi procedere per concessione del perdono giudiziale, per insufficienza di prove o per amnistia se l'imputato non è stato interrogato sul fatto costituente l'oggetto della imputazione ovvero se il fatto non è stato enunciato nell'ordine di cattura, di comparizione o di accompagnamento, rimasto senza effetto.

Art. 397. (*Provvedimenti conseguenti alla richiesta di citazione a giudizio*). — La richiesta è notificata all'imputato insieme con il decreto di citazione, ai termini degli articoli 405 e 408.

Il procuratore generale o il procuratore della Repubblica, contemporaneamente alla richiesta di citazione, emette ordine di cattura dell'imputato, se ricorrono le condizioni prevedute dal primo capoverso dell'articolo 375. Al procuratore generale e al procuratore della Repubblica spettano le facoltà prevedute dal secondo e dall'ultimo capoverso dello stesso articolo.

La richiesta, quando si tratta di reato di competenza della corte di assise, è depositata nella cancelleria del tribunale del luogo ove ha sede la corte di assise; se si tratta di reato di competenza del tribunale, è depositata nella cancelleria del tribunale. Con la richiesta sono trasmessi gli atti del procedimento e le cose sequestrate, qualora non sia necessario custodirle altrove.

Art. 398. (*Poteri del pretore nel procedimento con istruzione sommaria*). — Nei procedimenti con istruzione sommaria di competenza del pretore le indagini occorrenti sono eseguite dal pretore stesso, quando questi non ritiene di richiedere all'uopo gli ufficiali di polizia giudiziaria.

In ogni caso il pretore, negli stessi procedimenti, può spedire un mandato contro l'imputato, sentire il denunciante, il querelante o

l'offeso in contraddittorio di chi è indicato come reo e compiere tutti gli atti istruttori che la legge attribuisce al giudice istruttore nel procedimento con istruzione formale.

Qualora, in seguito agli atti compiuti, il pretore riconosca non doversi procedere, pronuncia sentenza a norma degli articoli 378 e seguenti; altrimenti emette decreto di citazione a giudizio. Il pretore non può, a pena di nullità, pronunciare sentenza di non doversi procedere per concessione del perdono giudiziale, per insufficienza di prove o per amnistia se l'imputato non è stato interrogato sul fatto, ovvero se il fatto non è stato enunciato in un mandato rimasto senza effetto.

Art. 399. (*Impugnazione delle sentenze istruttorie di proscioglimento pronunciate dal pretore*). — Il procuratore della Repubblica può appellare contro la sentenza con la quale il pretore ha dichiarato non doversi procedere. L'imputato può appellare contro la sentenza di proscioglimento del pretore, se l'imputazione riguardava un delitto o una contravvenzione punibile con l'arresto, quando è stato dichiarato non doversi procedere per insufficienza di prove o per concessione del perdono giudiziale ovvero perchè trattasi di persona non imputabile o di persona non punibile perchè il fatto non costituisce reato se è stata applicata o può con provvedimento successivo essere applicata una misura di sicurezza.

Sull'appello decide il giudice istruttore.

Il procuratore della Repubblica, il procuratore generale e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di proscioglimento pronunciata dal pretore inappellabilmente o dal giudice istruttore in grado di appello.

Art. 410. (*Partecipazione ai difensori e loro facoltà*). — Il cancelliere nei giudizi davanti al tribunale, alla corte di assise, alla corte di appello ed alla corte di assise di appello, fa notificare ai difensori l'avviso della data fissata per il dibattimento almeno otto giorni prima della data medesima. Per i giudizi davanti al pretore e per i giudizi direttissimi l'avviso deve essere notificato senza ritardo.

Durante il termine per comparire, le cose sequestrate, gli atti e i documenti rimangono depositati in cancelleria, salvo per le cose se-

questrate la facoltà del presidente o del pretore di prescrivere che rimangano fino a nuova disposizione nel luogo ove fu stabilita la custodia.

Art. 416. (*Richiamo di documenti; citazione di periti e di consulenti tecnici*). — Nel termine indicato nella prima parte dell'articolo precedente, il pubblico ministero e le altre parti possono domandare che siano richiamati documenti. I periti nominati nell'istruzione e i consulenti tecnici, che già abbiano prestato il loro ufficio, possono essere citati su richiesta del pubblico ministero e delle altre parti.

Il pretore può provvedere anche d'ufficio.

Art. 417. (*Perizia nuova*). — Nel termine indicato nella prima parte dell'articolo 415 il pubblico ministero e le parti private possono chiedere che il presidente o il pretore nomini un perito per un accertamento che non abbia anteriormente formato oggetto di esame. Se il presidente o il pretore ritiene di accogliere tale domanda, nomina un perito e gli fa prestare giuramento. Questo perito è ammesso a esporre il suo parere nel dibattimento.

Il presidente o il pretore, quando ritiene utile il parere di un perito su questioni anteriormente non esaminate, può nominarlo d'ufficio, deferendogli il giuramento, affinché riferisca all'udienza nel modo sopraindicato. Qualora ritenga di proporre nuovi quesiti al perito nominato durante l'istruzione, glieli comunica affinché riferisca all'udienza.

I provvedimenti menzionati nelle disposizioni precedenti di questo articolo sono emessi con ordinanza.

Nei casi predetti le parti private possono presentare nel dibattimento, anche senza citazione, un consulente tecnico per ciascuna, perchè esponga le sue osservazioni sulle conclusioni del perito. Non sono ammesse le persone che si trovano nelle condizioni indicate nell'articolo 315 e, se le parti interessate sono più, deve essere osservata la disposizione del secondo capoverso dell'articolo 323.

Art. 421. (*Proscioglimento prima del dibattimento*). — Salvo quanto è stabilito nel capoverso dell'articolo 152, se sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l'azione penale non poteva essere iniziata

o non può essere proseguita e se per accertarla non è necessario procedere al dibattimento, il giudice, sentite le parti, in camera di consiglio, anche d'ufficio, pronuncia sentenza di proscioglimento enunciandone la causa nel dispositivo. Con la stessa sentenza revoca i provvedimenti ordinati per il dibattimento, dispone la liberazione del prosciolto che sia detenuto o soggetto a libertà vincolata e ordina la cessazione delle pene accessorie e delle misure di sicurezza già provvisoriamente applicate.

Si osservano, in quanto sono applicabili, le disposizioni degli articoli 382 e 383.

Agli effetti delle impugnazioni la sentenza si considera pronunciata in giudizio.

Art. 439. (*Questioni preliminari*). — Le questioni concernenti la costituzione della parte civile, la citazione e l'intervento del responsabile civile o della persona civilmente obbligata per l'ammenda e quelle riguardanti la nullità della sentenza di rinvio a giudizio sono, a pena di decadenza, trattate e decise subito dopo compiute per la prima volta le formalità di apertura del dibattimento ai termini dell'articolo 430.

Le questioni sulla competenza per territorio, sull'unione e la separazione dei giudizi a norma degli articoli 413 e 414, sull'ammissibilità di testimoni, periti interpreti o consulenti tecnici, sulla mancata comparizione dei testimoni, periti o interpreti, sulla presentazione o richiesta di documenti e le eccezioni di nullità indicate nell'articolo 422, sono, a pena di decadenza, proposte e trattate subito dopo compiute per la prima volta le formalità di apertura del dibattimento, salvo che la possibilità di proporle sorga soltanto nel corso del dibattimento medesimo.

Le questioni indicate nella prima parte e nel primo capoverso di questo articolo sono trattate con unica discussione. Nondimeno, il presidente o il pretore può consentire, quando ciò non importa notevole ritardo nel dibattimento, che le questioni indicate nel capoverso precedente vengano discusse l'una dopo l'altra, secondo l'ordine da lui prescritto, ovvero che la discussione di taluna di esse sia differita.

Art. 451. (*Relazioni, pareri, chiarimenti di periti e consulenti tecnici - Giuramento dei periti e degli interpreti*). — Se nella istruzione sono intervenuti periti o consulenti tecnici, il presidente o il pretore fa dare lettura delle loro relazioni od osservazioni, dopo l'esame dei testimoni, ordinando l'omissione d'ogni superfluità che vi sia contenuta. Nessuno ha diritto di opporsi alle prescrizioni del presidente o del pretore su tale oggetto.

I periti e i consulenti tecnici, citati a norma dell'articolo 416, sono sentiti rispettivamente dopo la lettura predetta. Essi devono limitarsi a rispondere alle domande loro rivolte dal presidente o dal pretore.

I periti e i consulenti tecnici, intervenuti a norma dell'articolo 417, devono limitarsi al riassunto delle loro conclusioni e all'esposizione delle ragioni essenziali che le giustificano.

Quando un perito o un interprete deve giurare nel dibattimento la formula è quella rispettivamente indicata negli articoli 316 e 329, omessa la menzione della segretezza.

Art. 456. (*Provvedimenti conseguenti all'ammissione della perizia nel dibattimento*). — Se il giudice dispone la perizia nel dibattimento, il perito è immediatamente citato a comparire e deve esporre il suo parere nello stesso dibattimento. Se non è possibile provvedere in tal modo, e il giudice ritiene di non poter procedere al giudizio senza la perizia, pronuncia ordinanza con cui, rinviato il dibattimento, dispone che gli atti siano trasmessi al giudice istruttore, o al consigliere delegato della sezione istruttoria se l'istruzione fu da lui compiuta, perchè provveda secondo le disposizioni degli articoli 314 e seguenti, in quanto son applicabili. Terminata la perizia, il giudice istruttore o il consigliere delegato trasmette gli atti alla cancelleria del giudice che ha ordinato la perizia, e si provvede per il nuovo dibattimento a' termini degli articoli 405 e seguenti. Il pretore provvede da sè per l'assunzione della perizia, terminata la quale fissa il nuovo dibattimento.

Quando il perito e il consulente tecnico sono ammessi nel dibattimento, si osservano le limitazioni indicate nell'articolo 451.

Art. 468. (*Discussione finale*). — Terminata l'assunzione delle prove, la parte civile legge

e può svolgere le sue conclusioni, che debbono comprendere, quando sia richiesto il risarcimento dei danni, anche la determinazione del loro ammontare; indi il pubblico ministero pronuncia le sue requisitorie, e successivamente i difensori del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per l'ammenda e dell'imputato espongono le loro difese.

Il pubblico ministero, il difensore della parte civile, della persona civilmente responsabile per l'ammenda, del responsabile civile e dell'imputato possono replicare; la replica è ammessa una sola volta e dev'essere contenuta nei limiti di ciò che è strettamente necessario per la confutazione degli argomenti avversari che non sono già stati precedentemente discussi.

In ogni caso l'imputato e il difensore, a pena di nullità, devono avere per ultimi la parola se la domandano.

La discussione si svolge, osservate le precedenti disposizioni, secondo le direttive date dal presidente o dal pretore.

Art. 512. (*Appello contro sentenze del pretore*). — Contro le sentenze del pretore possono appellare al tribunale:

1) l'imputato nel caso di condanna per delitto o per contravvenzione per la quale non è ammessa l'oblazione ovvero quando è stato dichiarato contravventore abituale o professionale;

2) l'imputato nel caso di proscioglimento da delitto o da contravvenzione per la quale la legge stabilisce la pena dell'arresto, qualora il proscioglimento sia pronunciato per insufficienza di prove o per concessione del perdono giudiziale ovvero perchè si tratta di persona non imputabile o di persona non punibile perchè il fatto non costituisce reato se è stata applicata o può con provvedimento successivo essere applicata una misura di sicurezza;

3) il rappresentante del pubblico ministero nel dibattimento davanti al pretore e il procuratore della Repubblica nel caso di proscioglimento se l'imputazione riguardava un delitto o una contravvenzione punibile con l'arresto; e nel caso di condanna per delitto ovvero per contravvenzione per la quale non è ammessa l'oblazione.

Art. 513. (*Appello contro sentenze del tribunale e della corte di assise*). — Contro le sentenze del tribunale, comprese quelle pronunciate in seguito alla rimessione preveduta dal capoverso dell'articolo 31, e contro le sentenze della corte di assise possono appellare rispettivamente alla corte di appello e alla corte di assise di appello, salvo che la legge disponga altrimenti:

1) l'imputato nel caso di condanna per delitto o per contravvenzione per la quale non è ammessa l'oblazione, ovvero quando è stato dichiarato controventore abituale o professionale;

2) l'imputato nel caso di proscioglimento da delitto o da contravvenzione per la quale la legge stabilisce la pena dell'arresto, qualora il proscioglimento sia pronunciato per insufficienza di prove o per perdono giudiziale ovvero perchè si tratta di persona non imputabile o di persona non punibile perchè il fatto non costituisce reato se è stata applicata o può con provvedimento successivo essere applicata una misura di sicurezza;

3) il procuratore della Repubblica e il procuratore generale presso la corte di appello nel caso di proscioglimento, se la imputazione riguardava un delitto o una contravvenzione punibile con l'arresto, e nel caso di condanna per delitto ovvero per contravvenzione per la quale non è ammessa l'oblazione.

Art. 518. (*Dibattimento d'appello*). — Il presidente o un giudice da lui delegato, prima che si proceda all'interrogatorio dell'imputato, fa la relazione dei fatti che hanno determinato il procedimento e dello svolgimento di questo.

La lettura degli atti è limitata a quelli per i quali ne è riconosciuta la necessità, ed è disposta dal presidente d'ufficio ovvero a richiesta dei giudici o del pubblico ministero o ad istanza delle parti private. Quando il presidente non intende aderire a tale richiesta o istanza, o sorge opposizione, il tribunale o la corte provvede con ordinanza.

Non si procede all'esame di testimoni e non intervengono periti o consulenti tecnici.

Nella discussione parla per primo il difensore della parte civile; indi il pubblico ministero e successivamente i difensori del responsabile civile, del civilmente obbligato per l'am-

menda e dell'imputato espongono le loro difese.

Si applicano il 2) e 3) comma dell'articolo 468.

Art. 522. (*Questioni di nullità*). — Se nel giudizio di primo grado si è verificata la nullità indicata nel secondo capoverso dell'articolo 445 il giudice d'appello pronuncia sentenza con la quale, annullata la decisione appellata, ordina che gli atti siano trasmessi al pubblico ministero.

Il giudice d'appello, se accerta una delle nullità indicate nell'articolo 185, la dichiara con sentenza e rinvia gli atti al giudice di primo grado, per il giudizio.

Se si tratta di altre nullità che non sono state sanate, il giudice d'appello può ordinare la rinnovazione degli atti nulli o anche, dichiarata la nullità, decidere in merito, qualora riconosca che l'atto nullo non fornisce elementi necessari al giudizio.

Quando il giudice di primo grado ha dichiarato che il reato è estinto o che l'azione penale non poteva essere iniziata o proseguita, il giudice d'appello se riconosce erronea tale dichiarazione, ordina occorrendo la rinnovazione del dibattimento e decide in merito inappellabilmente.

Art. 524. (*Motivo di ricorso - Provvedimenti impugnabili*). — Il ricorso per cassazione può proporsi per i seguenti motivi:

1) inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale;

2) esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge ad organi legislativi o amministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri;

3) inosservanza delle norme di questo codice stabilite a pena di nullità, d'inammissibilità o di decadenza.

Il ricorso, oltre che nei casi e con gli effetti determinati da particolari disposizioni, può essere proposto entro i termini e nei modi stabiliti nel capo ottavo del titolo quarto del libro primo contro le sentenze pronunciate nel giudizio inappellabilmente o in grado d'appello dell'autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 526. (*Ricorso dell'imputato*). — L'imputato può ricorrere per cassazione contro la sentenza di condanna e quella di proscioglimento.

Può anche ricorrere contro le sole disposizioni della sentenza di condanna relative alle restituzioni, al risarcimento dei danni e alle spese; e può infine ricorrere contro le disposizioni della sentenza di proscioglimento che hanno respinto le domande da lui proposte per il risarcimento dei danni o per la rifu- sione delle spese.

Art. 536. (*Dibattimento*). — Le regole stabilite circa la pubblicità, la polizia e la disciplina delle udienze e la direzione della discussione per i giudizi di primo e di secondo grado si osservano davanti alla corte di cassazione, in quanto sono applicabili.

Le parti private possono comparire soltanto per mezzo dei loro difensori iscritti nell'albo speciale della corte di cassazione ed hanno facoltà di depositare in cancelleria, non più tardi di otto giorni prima dell'udienza fissata per la discussione del ricorso, memorie a svolgimento dei motivi legalmente proposti sottoscritte da un avvocato iscritto nell'albo predetto.

Tali memorie devono essere comunicate nello stesso termine anche al procuratore generale a pena di inammissibilità.

Nell'udienza stabilita il presidente o il consigliere da lui delegato fa la relazione della causa. Non è necessario che siano presenti e che concludano i difensori delle parti. In luogo dell'avvocato nominato nell'atto della dichiarazione o con atto successivo, può parlare un altro avvocato iscritto nell'albo speciale della corte di cassazione al quale sia stato conferito l'incarico con mandato speciale.

Dopo la relazione parla per primo il difensore della parte civile; indi il pubblico ministero pronuncia la sua requisitoria e successivamente i difensori del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per l'ammenda e dell'imputato espongono le loro difese. Non sono ammesse repliche.

Art. 543. (*Annullamento con rinvio*). — Fuori dei casi preveduti dall'articolo 539 e dai due articoli precedenti:

1) se è annullata una ordinanza, la corte di cassazione dispone che gli atti siano tra-

smessi al giudice che l'ha pronunciata, il quale provvede uniformandosi alla sentenza di annullamento;

2) se è annullata la sentenza di una corte di assise di appello o di una corte di appello, il giudizio è rinviato rispettivamente ad un'altra corte di assise di appello o ad un'altra sezione della stessa corte d'appello o ad un'altra corte di appello fra le più vicine;

3) se è annullata la sentenza di una corte di assise, di un tribunale o di un pretore, il giudizio è rinviato rispettivamente ad un'altra corte di assise, ad un'altra sezione dello stesso tribunale o ad un altro tribunale nel distretto della stessa corte di appello o ad un altro pretore dello stesso circondario, anche se la pretura in cui fu pronunciata la sentenza annullata è divisa in più sezioni o ha sedi distaccate;

4) se è annullata la sentenza di un giudice istruttore o di una sezione istruttoria, gli atti sono trasmessi per nuova deliberazione rispettivamente allo stesso ufficio di istruzione o alla stessa sezione istruttoria; ma il giudice che ha pronunciato la sentenza annullata deve essere sostituito, e la sezione istruttoria deve essere composta con giudici diversi da quelli che pronunciarono la sentenza annullata. Se peraltro la cognizione del fatto per cui è stato dichiarato non doversi procedere spetta al pretore, la corte di cassazione ordina che gli atti siano trasmessi per il giudizio al pretore competente;

5) se è annullata la sentenza pronunciata in grado di appello dal giudice istruttore, a norma dell'articolo 399, con la quale è stata confermata la dichiarazione di non doversi procedere, gli atti sono trasmessi al pretore competente perchè proceda al giudizio. Se questo risulta di competenza del tribunale o della corte di assise, gli atti sono invece trasmessi al giudice istruttore per nuova deliberazione;

6) se è annullata la sentenza del giudice di appello per effetto di una delle nullità indicate nell'articolo 185, verificatasi nel dibattimento di primo grado, la corte di cassazione rinvia gli atti al giudice di primo grado, per il giudizio.

Art. 569. (*Impugnabilità della sentenza del giudice di rinvio per revisione*). — La sen-

tenza pronunciata dal giudice di rinvio è soggetta a ricorso per cassazione.

Se è stata violata la disposizione della prima parte dell'articolo 566, la corte di cassazione decide anche nel merito.

La conferma della sentenza di condanna non pregiudica il diritto di presentare una nuova domanda di revisione fondata su elementi diversi.

Art. 604. (*Provvedimenti da iscriversi nel casellario*). — Nel casellario giudiziale si iscrivono per estratto, oltre le annotazioni prescritte da particolari disposizioni di legge:

1) nella materia penale, regolata dal codice penale o da leggi speciali:

a) le sentenze di condanna appena sono divenute irrevocabili e i decreti di condanna appena sono divenuti esecutivi; le ordinanze emesse dal giudice di esecuzione e i provvedimenti del pubblico ministero che riguardano la pena o gli effetti penali della condanna;

b) le sentenze di non doversi procedere pronunciate nella istruzione non più soggette a impugnazione e quelle di proscioglimento a seguito di giudizio appena divenute irrevocabili;

c) i provvedimenti con i quali il condannato è stato dichiarato delinquente o contravventore abituale o professionale, i decreti relativi all'applicazione, alla sostituzione e alla revoca di misure di sicurezza.

Non sono iscritti nel casellario giudiziale: le sentenze e i decreti di condanna concernenti contravvenzioni per le quali è ammessa la definizione in via amministrativa o l'oblazione, salvo che sia stato concesso il beneficio indicato nell'articolo 163 del codice penale; le sentenze di non doversi procedere o di assoluzione per contravvenzioni per le quali la legge commina soltanto la pena dell'ammenda, salvo che sia stato concesso il perdono giudiziale; le sentenze per le quali la dichiarazione di non doversi procedere o l'assoluzione è pronunciata perchè il fatto non sussiste o perchè l'imputato non lo ha commesso o, quando non sia stata applicata una misura di sicurezza, perchè il fatto non costituisce reato; le sentenze di non doversi procedere per mancanza di querela o di istanza o di richiesta o di autorizzazione a procedere, ovvero per remissione di querela o

per prescrizione o per amnistia, tranne il caso che sia stata prima pronunciata sentenza, anche non irrevocabile, di condanna o di assoluzione per insufficienza di prove;

2) nella materia civile: le sentenze che hanno acquistato autorità di cosa giudicata le quali pronunciano l'interdizione o l'inabilitazione e i provvedimenti che le revocano; i provvedimenti con i quali il giudice ha ordinato il ricovero della persona in un manicomio e la revoca di tale provvedimento; le sentenze con le quali l'imprenditore è dichiarato fallito, quelle di omologazione del concordato e quelle che revocano il fallimento o dichiarano la riabilitazione del fallito;

3) i provvedimenti amministrativi relativi alla perdita o alla revoca della cittadinanza e all'espulsione dello straniero.

I provvedimenti menzionati nei numeri 1) e 2) sono iscritti nel casellario qualunque sia l'autorità giudiziaria italiana, ordinaria o speciale, che li ha emessi.

Quando ne è data la comunicazione ufficiale, sono pure iscritte nei casi previsti nelle lettere a) e b) del numero 1), le sentenze pronunziate da autorità giudiziarie straniere per fatti preveduti come delitti anche dalla legge italiana contro cittadini italiani, contro coloro che hanno perduto la cittadinanza italiana o contro stranieri o apolidi residenti nel territorio dello Stato ed è fatta menzione se sono state riconosciute dall'autorità giudiziaria italiana.

Nel casellario si iscrive altresì, se si tratta di condanna penale, la menzione del luogo e del tempo in cui la pena fu scontata ovvero la menzione che non fu in tutto o in parte scontata per amnistia, indulto, grazia, liberazione condizionale o per altra causa; devono inoltre esservi iscritti i provvedimenti che dichiarano o revocano la riabilitazione.

Art. 605. (*Eliminazione delle iscrizioni del casellario*). — Le iscrizioni del casellario sono eliminate appena si ha notizia ufficiale della accertata morte della persona alla quale si riferiscono, ovvero quando sono trascorsi ottanta anni dalla nascita della persona medesima.

Sono inoltre eliminate le iscrizioni relative:

1) alle sentenze di proscioglimento da delitto e a quelle di proscioglimento da contravvenzione trascorsi rispettivamente dieci e tre

anni dal giorno in cui sono divenute irrevocabili; nel caso di sentenza di proscioglimento in istruttoria, decorso dalla data della sentenza un termine pari a quello indicato nell'articolo 157 del codice penale;

2) alle sentenze o ai decreti di condanna per contravvenzioni per le quali è stata inflitta la pena della ammenda, salvo che sia stato concesso alcuno dei benefici indicati negli articoli 163 e 175 del codice penale, trascorsi dieci anni dal giorno in cui la pena è stata eseguita ovvero si è in altro modo estinta;

3) alle sentenze pronunciate dal tribunale speciale per la difesa dello Stato per i reati previsti dagli articoli 1, 3, 4, 5 della legge 25 novembre 1926, n. 2008, nonché dagli articoli 120 e 252 del codice penale del 1889 e dal titolo I, libro II, del codice penale, eccettuate quelle concernenti i delitti di spionaggio e i delitti previsti dagli articoli 251, 252, 261, capoverso secondo, 262, capoverso secondo del codice penale.

Qualora siano state applicate misure di sicurezza i termini suindicati decorrono dalla data della revoca della misura di sicurezza e, se questa è stata applicata o sostituita con decreto, anche la relativa iscrizione è eliminata.

Art. 606. (*Certificati del casellario rilasciati ad autorità o ad aziende pubbliche*). — Ogni autorità avente giurisdizione penale ha diritto di ottenere per ragione di giustizia penale il certificato di tutte le iscrizioni esistenti al nome di una determinata persona.

Eguale diritto appartiene a tutte le Amministrazioni pubbliche ed alle aziende incaricate di pubblici servizi, quando il certificato è necessario per provvedere ad un atto delle loro funzioni in relazione alla persona a cui il certificato stesso si riferisce, ma in detto certificato non è fatta menzione delle sentenze di proscioglimento, quando si tratta di persona minore non imputabile.

Art. 608. (*Iscrizioni non menzionabili nei certificati del casellario richiesti dai privati*). — Nei certificati spediti a richiesta dei privati, salvo quanto è disposto nell'articolo seguente, non si fa menzione:

1) delle decisioni di proscioglimento che non importano misure di sicurezza detentive

o la libertà vigilata, e delle condanne annullate senza rinvio o seguite da assoluzione per effetto del giudizio di revisione;

2) della condanna della quale è stato ordinato che non si faccia menzione nel certificato, nei casi indicati nell'articolo 175 del codice penale, purchè il beneficio non sia stato revocato;

3) di una prima condanna a pena pecuniaria, ovvero a pena detentiva sola o congiunta ad un'altra pena, non superiore a sei mesi di reclusione o a un anno di arresto, inflitta a persona che nel momento in cui ha commesso il reato non aveva compiuto i diciotto anni, se non risulta a carico di essa alcun'altra condanna posteriore a pena detentiva;

4) della condanna per contravvenzione per la quale è ammessa la definizione in via amministrativa o l'oblazione, iscritta ai sensi dell'ultima parte del numero 1) dell'articolo 604, e, fuori del caso predetto, della condanna per reato che, per essersi verificate le condizioni menzionate nella prima parte dell'articolo 167 del codice penale, è rimasto estinto;

5) delle condanne per reati per i quali si è verificata la causa speciale di estinzione preveduta dagli articoli 544, 556, 563, 573 e 574 del codice penale;

6) delle condanne in relazione alle quali è stata definitivamente applicata l'amnistia, e di quelle per le quali è stata dichiarata, senza essere stata in seguito revocata, la riabilitazione;

7) delle condanne per fatti che la legge ha cessato di considerare come reati;

8) dei provvedimenti riguardanti misure di sicurezza conseguenti a sentenza di proscioglimento quando sono stati revocati;

9) dei provvedimenti indicati nei numeri 2) e 3) dell'articolo 604;

10) delle sentenze straniere che non hanno conseguito il riconoscimento nello Stato.

Art. 628. (*Giudice degli incidenti*). — Il giudice che ha deliberato un provvedimento è competente a giudicare in camera di consiglio con ordinanza su tutti gli incidenti riguardanti l'esecuzione del provvedimento medesimo, anche quando il pubblico ministero

presso il predetto giudice o il pretore ha richiesto per l'esecuzione un altro ufficio del pubblico ministero presso un diverso giudice o un altro pretore. Qualora il detto giudice non si trovi nel territorio dello Stato, provvede la corte d'appello del distretto nel quale ha sede il competente ufficio del casellario.

L'incidente è proposto con richiesta del pubblico ministero o con istanza dell'interessato. Il pretore può provvedere anche d'ufficio.

Per gli incidenti relativi alla esecuzione di sentenze della corte di assise si procede ai termini del secondo capoverso dell'articolo 153.

Art. 640. (*Ricorso contro i decreti del giudice di sorveglianza*). — Salvo che la legge disponga altrimenti, contro il decreto pronunciato a norma dell'articolo precedente il pubblico ministero, l'interessato e la persona alla quale fu diretto l'invito del giudice ai termini del secondo e del terzo capoverso dell'articolo 636, possono presentare ricorso.

La stessa facoltà appartiene a chi è stato sottoposto a misura di sicurezza con sentenza di condanna o di proscioglimento, quando non è possibile l'impugnazione a norma dell'articolo 212.

Il ricorso può essere presentato anche per mezzo di un procuratore speciale. La presentazione è eseguita mediante deposito dell'atto nella cancelleria della corte di appello del distretto in cui risiede il giudice di sorveglianza, o mediante consegna dell'atto stesso alla direzione dello stabilimento in cui la persona è detenuta o internata.

Il presidente della corte di appello dispone la comunicazione al pubblico ministero, all'interessato e all'altra persona indicata nella prima parte, del giorno stabilito per l'udienza. Tale avviso deve essere notificato, a pena di nullità, a norma degli articoli 168, 169 e 170 almeno quindici giorni prima.

Art. 651. (*Provvedimenti in caso di irreperibilità del vigilato*). — Qualora per l'irreperibilità dell'interessato, dichiarata nei modi indicati nell'articolo 645, non sia stato possibile consegnargli la carta precettiva preveduta dal primo capoverso dell'articolo 649, il giudice di sorveglianza comunica gli atti al pubblico ministero per le sue richieste in or-

dine ai provvedimenti indicati nell'articolo 231 del codice penale.

L'autorità di pubblica sicurezza nel caso predetto può in ogni tempo procedere all'arresto della persona in stato di libertà vigilata, che deve essere messa a disposizione del giudice di sorveglianza al più tardi nelle quarantotto ore successive all'arresto.

L'arresto è mantenuto fino al provvedimento del giudice di sorveglianza, ma non oltre trenta giorni.

Con questo articolo del disegno di legge, come i colleghi hanno udito, si apportano modificazioni a numerosi articoli del Codice di procedura penale.

Incominciamo coll'esaminare il nuovo testo dell'articolo 323 del Codice:

Art. 323. (*Facoltà delle parti private di nominare consulenti tecnici*). — La parte privata che vi ha interesse può, per mezzo del suo difensore e a proprie spese, nominare un consulente tecnico.

La nomina del consulente tecnico può essere fatta in qualunque stato dell'istruzione formale, ma non oltre la scadenza del termine indicato nel primo capoverso dell'articolo 372 o prorogato ai sensi del successivo capoverso. In caso d'istruzione sommaria la nomina del consulente tecnico può essere fatta fino a cinque giorni prima della data fissata per il dibattimento.

Non può essere nominato consulente tecnico chi si trova nelle condizioni indicate nell'articolo 315. Se una di tali persone è stata nominata, il giudice istruttore fa notificare alla parte un invito a sostituirla. Fino a quando la sostituzione non sia avvenuta la nomina non ha effetto.

Della nomina e della sostituzione del consulente tecnico deve essere dato avviso al giudice istruttore e al pubblico ministero con dichiarazione scritta presentata nella cancelleria e nella segreteria.

Se le parti che intendono valersi della facoltà sono più, esse non possono essere assistite da più di due consulenti tecnici complessivamente, eccetto il caso di conflitto d'interessi; se esiste o sorge conflitto di interessi, ciascun gruppo di parti, che hanno interessi

comuni, non può essere assistito da più di due consulenti tecnici. Il giudice, occorrendo, provvede anche d'ufficio, con ordinanza, a far osservare questa disposizione.

L'attuale articolo 323 è del seguente tenore:

« (*Facoltà delle parti di nominare consulenti tecnici*). — La parte privata che vi abbia interesse, entro tre giorni dalla scadenza del termine stabilito dal giudice a norma del capoverso dell'articolo 320, ha facoltà di nominare per mezzo del suo difensore e a proprie spese un consulente tecnico, scegliendolo tra le persone che reputa idonee.

« Di tale nomina è dato avviso nello stesso termine, a pena di decadenza, al giudice istruttore e al pubblico ministero, con dichiarazione scritta presentata rispettivamente nella cancelleria o nella segreteria.

« Se le parti che intendono valersi della detta facoltà sono più, esse non possono essere assistite da più di due consulenti tecnici complessivamente, eccetto il caso di conflitto di interessi; se esiste o sorge conflitto di interessi, ciascun gruppo di parti, che hanno interessi comuni, non può essere assistito da più di due consulenti tecnici. Il giudice occorrendo provvede anche d'ufficio, con ordinanza, a far osservare questa disposizione.

« Non può essere nominato consulente tecnico chi si trova nelle condizioni indicate nell'articolo 315. Se una di tali persone è stata nominata, il giudice fa notificare alla parte un invito a sostituirla nel termine di due giorni, trascorso il quale senza che la sostituzione sia avvenuta il giudice con decreto dichiara decaduta la parte dal diritto di farsi assistere da un consulente tecnico ».

PICCHIOTTI, *relatore*. Anche questa disposizione è uguale nel progetto Leone, in quello ministeriale e in quello approvato dalla Camera dei deputati.

Non ci sono infatti diversità sostanziali, nè emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti il nuovo testo dell'articolo 323.

(È approvato).

Passiamo ad esaminare il nuovo testo dell'articolo 324:

Art. 324. (*Facoltà dei consulenti tecnici*). — Il consulente tecnico ha diritto di assistere alla perizia e, mentre vi assiste, può presentare al giudice istanze e fare osservazioni o riserve, delle quali deve farsi menzione nel processo verbale, con la indicazione del provvedimento dato.

Quando la perizia non è ancora iniziata o sta svolgendosi, il consulente tecnico può chiedere al giudice istruttore di sottoporre al perito quesiti specifici. Le istanze debbono essere fatte per iscritto ed il giudice deve provvedere con ordinanza.

Se è nominato dopo che la perizia fu compiuta, il consulente tecnico ha facoltà di esaminare i pareri e le relazioni dei periti e di averne copia, a spese di parte.

In ogni caso il consulente tecnico può chiedere l'esame della persona o della cosa oggetto della perizia, anche quando questa sia stata compiuta senza che egli vi abbia assistito.

L'esame, se l'istanza è accolta, deve avvenire in presenza del giudice istruttore, con l'assistenza, se del caso, del cancelliere e del perito, secondo le disposizioni dell'ordinanza del giudice.

In nessun caso la chiusura della istruzione può essere ritardata per l'esecuzione di tali provvedimenti.

PICCHIOTTI, *relatore*. L'articolo attualmente in vigore è il seguente:

« I consulenti tecnici hanno facoltà di esaminare e di avere copia a spese della parte dei pareri e delle relazioni peritali. Possono altresì chiedere al giudice di essere ammessi all'esame della persona o della cosa, oggetto della perizia. Se il giudice ritiene di accogliere in tutto o in parte l'istanza, emette ordinanza con cui provvede perchè l'esame segua alla sua presenza o a quella del cancelliere ovvero del perito da lui nominato, nel modo e nel tempo che stabilisce.

« In nessun caso la chiusura dell'istruzione può essere ritardata per l'esecuzione di tali provvedimenti ».

DE MARSICO. Nell'articolo si dice che il consulente tecnico, quando la perizia non è ancora iniziata o sta svolgendosi, può chiedere al giudice istruttore di sottoporre al perito quesiti specifici.

Ora mi domando se non sarebbe stato più utile che il consulente tecnico fosse abilitato a proporre quesiti anche dopo la presentazione della perizia, dato che il materiale che suggerisce quesiti è ancora più ricco quando la perizia si è compiuta.

PICCHIOTTI, *relatore*. Alla Camera dei deputati fu presentato un emendamento con cui si proponeva che il consulente tecnico potesse chiedere al giudice che il perito di ufficio seguisse un determinato metodo, ma questo emendamento fu respinto.

PRESIDENTE. È stabilito nell'articolo 325 che i difensori delle parti interessate hanno facoltà di depositare nella cancelleria del giudice le osservazioni che sono state loro presentate dai rispettivi consulenti tecnici. Quindi questo articolo risolve l'ipotesi proposta dal senatore De Marsico.

Nessun altro chiedendo di parlare metto ai voti l'articolo 324 del quale ho già data lettura.

(È approvato).

Passiamo ad esaminare il nuovo testo dell'articolo 325:

Art. 325. (*Facoltà dei difensori in ordine alle osservazioni dei consulenti tecnici*). — I difensori delle parti interessate hanno facoltà di depositare nella cancelleria del giudice le osservazioni che sono state loro presentate dai rispettivi consulenti tecnici. Tale facoltà deve essere esercitata, a pena di decadenza, almeno sette giorni prima del dibattimento. Nel caso di istruttoria sommaria la detta facoltà deve essere esercitata, a pena di decadenza, prima che siano compiute le formalità di apertura del dibattimento. Il processo verbale di deposito è sottoscritto dal difensore.

PICCHIOTTI, *relatore*. L'articolo del Codice vigente dice:

« (*Facoltà dei difensori in ordine alle osservazioni dei consulenti tecnici*). — I difensori

delle parti interessate hanno facoltà di depositare nella cancelleria del giudice le osservazioni che loro sono state presentate dai rispettivi consulenti tecnici. Tale facoltà deve essere esercitata, a pena di decadenza, almeno cinque giorni prima del dibattimento.

« Il processo verbale di deposito è sottoscritto dal difensore ».

Il prolungamento del termine è giustificato dal fatto che il consulente tecnico interviene durante la perizia.

PAPALIA. Vorrei sapere perchè si stabiliscono due termini per il deposito delle osservazioni da parte dei difensori, e cioè, nel caso di istruttoria formale, sette giorni prima del dibattimento e, nel caso di istruttoria sommaria, prima che siano compiute le formalità di apertura del dibattimento.

DE MARSICO. I due termini sono diversi perchè nel caso di istruttoria sommaria si tratta di perizia facile, breve, semplice e quindi le osservazioni e i quesiti possono risolversi subito; nel caso di istruttoria formale, si hanno spesso perizie molto complesse, donde la necessità di un termine di sette giorni per dar modo al giudice di prepararsi.

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia*. Desidero fare una dichiarazione relativa ad alcune critiche che sono state rivolte al sistema introdotto con le modificazioni apportate nel disegno di legge, le quali debbono essere esaminate ed interpretate sistematicamente.

Se nell'articolo 324 sono previste diverse ipotesi circa gli interventi e il momento degli interventi del consulente tecnico, è altresì necessario comprendere che bisognava dettare le norme successive all'intervento del consulente tecnico in modo sistematico.

E con l'articolo 325 si è stabilito un termine precisamente per questa ragione, perchè il giudice del dibattimento non deve andare in udienza senza avere una conoscenza integrale della posizione peritale.

Mi sembra che con questa disposizione, l'inconveniente deplorato dal senatore De Marsico del distacco tra la posizione peritale ufficiale e quella di parte, sia abbondantemente sa-

nato. Questo solco non esiste più, evidentemente, se il giudice ha facoltà di proporre nuovi quesiti, nuove indagini sugli stessi quesiti proposti dai periti, di modo che è chiaro che quel principio che può sembrare staccato viene ad inserirsi nel sistema delle altre disposizioni.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare metto ai voti l'articolo 325, di cui ho già data lettura.

(È approvato).

Passiamo ad esaminare il nuovo testo dell'articolo 328:

Art. 328. (*Incapacità, incompatibilità e ricusazione dell'interprete*). — Non può prestare ufficio di interprete, a pena di nullità:

1) il minore degli anni ventuno, che si trova in stato d'interdizione legale o giudiziale e chi è affetto da infermità di mente;

2) chi non può essere assunto come testimoniaio o ha facoltà di astenersi dal deporre nel procedimento e chi è chiamato a deporre come testimoniaio o a prestare ufficio di perito nel procedimento medesimo;

3) chi fu interdetto dai pubblici uffici ovvero interdetto o sospeso dall'esercizio della professione o dell'arte per effetto di condanna penale e chi è stato o si trova sottoposto a misure di sicurezza detentive o a libertà vigilata.

Si osservano le disposizioni dell'articolo 315-bis.

PICCHIOTTI, *relatore*. L'articolo 328 del Codice vigente recita:

« (*Incapacità e incompatibilità dell'interprete*). — Non può prestare ufficio d'interprete, a pena di nullità:

1) il minore degli anni ventuno, chi si trova in stato di interdizione legale o giudiziale e chi è affetto da infermità di mente;

2) chi non può essere assunto come testimoniaio o ha facoltà di astenersi dal deporre nel procedimento e chi è chiamato a deporre come testimoniaio o a prestare ufficio di perito nel procedimento medesimo;

3) chi fu interdetto dai pubblici uffici ovvero interdetto o sospeso dall'esercizio della professione o dell'arte per effetto di condanna penale e chi è stato o si trova sottoposto a misure di sicurezza detentive o a libertà vigilata ».

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, metto ai voti il nuovo testo dell'articolo 328.

(È approvato).

Passiamo ad esaminare il nuovo testo dell'articolo 332:

Art. 332. (*Casi e forme delle perquisizioni*). — Quando il giudice ha fondato motivo di sospettare che taluno occulti sulla persona cose pertinenti al reato, dispone la perquisizione personale. Quando ha fondato motivo di sospettare che tali cose si trovino in un determinato luogo, ovvero che in esso possa eseguirsi l'arresto dell'imputato o di un'altra persona indiziata od evasa, dispone la perquisizione domiciliare.

La perquisizione è disposta con decreto motivato; il giudice vi può procedere personalmente e occorrendo con l'assistenza della forza pubblica. Può anche delegare col medesimo decreto un ufficiale di polizia giudiziaria.

PICCHIOTTI, *relatore*. L'articolo 332 del Codice vigente recita:

« (*Casi e forme delle perquisizioni*). — Quando il giudice ha fondato motivo di sospettare che taluno occulti sulla persona cose pertinenti al reato, dispone la perquisizione personale. Quando ha fondato motivo di sospettare che tali cose si trovino in un determinato luogo, ovvero che in esso possa eseguirsi l'arresto dell'imputato o di un'altra persona indiziata od evasa, dispone la perquisizione domiciliare.

« La perquisizione è disposta con decreto; il giudice vi può provvedere personalmente e occorrendo con l'assistenza della forza pubblica. Può anche delegare col medesimo decreto un ufficiale di polizia giudiziaria ».

La differenza sta nel fatto che la perquisizione deve essere disposta con decreto motivato.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, metto ai voti il nuovo testo dell'articolo 332.

(È approvato).

Passiamo ad esaminare il nuovo testo dell'articolo 334:

Art. 334. (*Doveri e facoltà del giudice nelle perquisizioni*). — All'imputato e a chi abita o possiede il luogo in cui è eseguita una perquisizione domiciliare è consegnata, nell'atto di iniziare le operazioni, copia del decreto del giudice con invito orale di assistervi o farsi rappresentare da persona che sia sul posto. La copia, se non può essere consegnata alle indicate persone, è consegnata, e l'invito è fatto, ad un congiunto o domestico, al portiere o ad un vicino se vi si trovi, purchè abbia capacità di essere testimonia ad atti processuali.

Se le dette formalità non possono essere compiute, ne è fatta menzione nel processo verbale.

Il giudice, nel procedere alla perquisizione domiciliare, ha facoltà di disporre con decreto motivato da inserire nel processo verbale che siano perquisite le persone presenti o sopraggiunte, quando ritiene che possano occultare cose pertinenti al reato.

Può altresì ordinare con le stesse forme che taluno non si allontani prima del compimento delle operazioni e può farlo sorvegliare dagli agenti della forza pubblica. Il trasgressore è per ordine del giudice trattenuto e ricondotto con la forza sul posto.

PICCHIOTTI, *relatore*. L'articolo 334 del Codice vigente dice:

« All'imputato e a chi abita o possiede il luogo in cui è eseguita una perquisizione domiciliare è consegnata, nell'atto di iniziare le operazioni, copia del decreto del giudice, con invito orale di assistervi o farsi rappresentare da persona che sia sul posto. La copia, se non può essere consegnata alle indicate persone, è consegnata e l'invito è fatto ad un congiunto o domestico, al portiere o ad un vicino se vi si trovi, purchè abbia capacità di essere testimonia ad atti processuali.

« Se le dette formalità non possono essere compiute, ne è fatta menzione nel processo verbale.

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere)22^a SEDUTA (14 giugno 1955)

« Il giudice, nel procedere alla perquisizione domiciliare, ha facoltà di ordinare anche oralmente che siano perquisite le persone presenti o sopraggiunte, quando ritiene che possano occultare cose pertinenti al reato.

« Può altresì ordinare che taluno non si allontani prima del compimento delle operazioni, e può farlo sorvegliare dagli agenti della forza pubblica. Il trasgressore è per ordine del giudice trattenuto o ricondotto con la forza sul posto ».

Anche qui è richiesto il decreto motivato.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, metto ai voti il nuovo testo dell'articolo 334.

(È approvato).

Passiamo ad esaminare il nuovo testo dell'articolo 337:

Art. 337. (*Formalità relative al sequestro*). — Nel corso dell'istruzione il giudice può disporre anche d'ufficio con decreto motivato il sequestro di cose pertinenti al reato. Al sequestro il giudice può procedere personalmente e, occorrendo, con l'assistenza della forza pubblica. Può anche delegare con lo stesso decreto un ufficiale di polizia giudiziaria.

PICCHIOTTI, *relatore*. L'articolo 337 del Codice vigente dice:

« (*Formalità relative al sequestro*). — Nel corso dell'istruzione il giudice può disporre anche d'ufficio con decreto il sequestro di cose pertinenti al reato. Al sequestro il giudice può procedere personalmente e occorrendo con l'assistenza della forza pubblica. Può anche delegare con lo stesso decreto un ufficiale di polizia giudiziaria ».

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, metto ai voti il nuovo testo dell'articolo 337.

(È approvato).

Passiamo ad esaminare il nuovo testo dell'articolo 339:

Art. 339. (*Accesso a uffici telefonici*). — Il giudice può disporre l'accesso agli uffici o im-

pianti telefonici di pubblico servizio per trasmettere, intercettare o impedire comunicazioni o assumerne cognizione. All'operazione procede personalmente; può anche delegarvi un ufficiale di polizia giudiziaria.

L'accesso è disposto con decreto motivato.

PICCHIOTTI, *relatore*. L'articolo 339 del Codice vigente dice:

« (*Accesso a uffici telefonici*). — Il giudice può accedere agli uffici o impianti telefonici di pubblico servizio per trasmettere, intercettare o impedire comunicazioni o assumerne cognizione. Può anche delegarvi con decreto un ufficiale di polizia giudiziaria ».

Questo articolo è stato modificato per adeguarlo alla Costituzione.

PRESIDENTE. Metto ai voti il nuovo testo dell'articolo 339.

(È approvato).

Passiamo ad esaminare il nuovo testo dell'articolo 342:

Art. 342. (*Dovere di esibizione da parte dei pubblici ufficiali e di altre persone*). — I pubblici ufficiali e impiegati, gli incaricati di un pubblico servizio e le persone indicate nell'articolo 351 devono consegnare immediatamente all'autorità giudiziaria, che ne faccia richiesta, gli atti e i documenti, anche in originale se così è ordinato, e ogni altra cosa esistente presso di essi per ragione del loro ufficio, incarico, professione od arte, salvo che dichiarino per iscritto anche senza motivazione che si tratta di segreto politico o militare, ovvero di segreto di ufficio o professionale.

Quando la dichiarazione concerne un segreto politico o militare, l'autorità procedente, se non la ritiene fondata, provvede a norma del secondo capoverso dell'articolo 352.

Quando la dichiarazione concerne un segreto d'ufficio o professionale, l'autorità procedente, se ha motivo di dubitare della fondatezza di essa e ritiene di non poter proseguire nella ostruzione senza gli atti, i documenti o le cose, indicati nella prima parte di questo articolo, provvede agli accertamenti necessari, dopo i quali, se la dichiarazione risulta infondata, ordina il sequestro.

PICCHIOTTI, *relatore*. L'articolo 342 del Codice vigente dice:

« (Dovere di esibizione da parte dei pubblici ufficiali e di altre persone). — I pubblici ufficiali e impiegati, gli incaricati di un pubblico servizio e le persone indicate nell'articolo 351 devono consegnare immediatamente all'Autorità giudiziaria, che ne faccia richiesta, gli atti e i documenti, anche in originale se così è ordinato, e ogni altra cosa esistente presso di essi per ragione del loro ufficio, incarico, professione od arte, salvo che dichiarino per iscritto anche senza motivazione che si tratta di segreto politico o militare, ovvero di segreto d'ufficio o professionale.

« Quando la dichiarazione concerne un segreto politico o militare, l'Autorità procedente, se non la ritiene fondata, provvede a norma del secondo capoverso dell'articolo 352.

« Quando la dichiarazione concerne un segreto d'ufficio o professionale, l'Autorità procedente, se non la ritiene fondata, può ordinare il sequestro ».

SPALLINO. Sono contrario all'ultimo capoverso di questo articolo.

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia*. Non si può togliere al magistrato la possibilità di accertare il vero.

PRESIDENTE. Indubbiamente non si procederà contro il professionista corretto, ma contro colui che non agisce onestamente.

Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti il nuovo testo dell'articolo 342.

(È approvato).

Passiamo ad esaminare il nuovo testo dell'articolo 348:

Art. 348. (*Testimoni da esaminare e dovere dei testimoni*). — Il giudice deve esaminare i testimoni informati dei fatti per cui si procede e che ritiene utili all'accertamento della verità.

Ogni persona ha capacità di testimoniare, salvo al giudice di valutarne la credibilità. Eccezzuati i casi espressamente indicati dalla legge, nessuno può sottrarsi all'obbligo di deporre.

Non possono essere assunti, a pena di nullità, come testimoni gli imputati dello stesso reato o di un reato connesso, anche se sono stati prosciolti o condannati, salvo che il proscioglimento sia stato pronunciato in giudizio per non aver commesso il fatto o perchè il fatto non sussiste.

PICCHIOTTI, *relatore*. L'articolo 348 del Codice vigente dice:

« (*Testimoni da esaminare; capacità e doveri dei testimoni*). — Il giudice deve esaminare i testimoni informati dei fatti per cui si procede e che ritiene utili all'accertamento della verità.

« Ogni persona ha capacità di testimoniare, salvo al giudice di valutarne la credibilità. Eccezzuati i casi espressamente indicati dalla legge, nessuno può sottrarsi all'obbligo di deporre.

« Non possono essere assunti, a pena di nullità, come testimoni gli imputati dello stesso reato o di un reato connesso, anche se sono stati prosciolti o condannati, salvo che il proscioglimento sia stato pronunciato in giudizio per non aver commesso il fatto ».

Il nuovo testo aggiunge alla fine dell'articolo le parole: « o perchè il fatto non sussiste ».

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, metto ai voti il nuovo testo dell'articolo 348.

(È approvato).

Passiamo ad esaminare il nuovo testo dell'articolo 350:

Art. 350. (*Diritto dei prossimi congiunti di astenersi dal testimoniare*). — I prossimi congiunti dell'imputato o di uno dei coimputati del medesimo reato possono astenersi dal deporre.

Non possono tuttavia astenersi quando sono denunciati, querelanti o parti civili, o quando il reato è stato commesso in danno di un altro prossimo congiunto dell'imputato o di uno dei coimputati e non si può altrimenti ottenere od integrare la prova del reato o delle sue circostanze.

Il giudice, se ne è il caso, deve avvertire le persone predette della facoltà di astenersi dal

2ª COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere)

22ª SEDUTA (14 giugno 1955)

deporre, facendo menzione dell'avvertimento nel processo verbale.

Se il giudice non ha proceduto all'avvertimento previsto nel comma precedente, le persone indicate nel primo comma possono in ogni stato del giudizio di primo grado dichiarare di volersi avvalere della facoltà di astenersi. In tal caso, delle dichiarazioni rese in sede di indagine di polizia giudiziaria e delle deposizioni rese nel procedimento dalle medesime non può essere tenuto conto a pena di nullità.

PICCHIOTTI, *relatore*. L'articolo 350 del Codice vigente recita:

« (Diritto dei prossimi congiunti d'astenersi dal testimoniare). — I prossimi congiunti dell'imputato o di uno dei coimputati del medesimo reato possono astenersi dal deporre.

« Non possono tuttavia astenersi quando sono denunciati, querelanti o parti civili, o quando il reato è stato commesso in danno di un altro prossimo congiunto dell'imputato o di uno dei coimputati e non si può altrimenti ottenere od integrare la prova del reato o delle sue circostanze.

« Il giudice, se ne è il caso, deve avvertire le persone predette della facoltà di astenersi dal deporre, facendo menzione dell'avvertimento nel processo verbale ».

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, metto ai voti il nuovo testo dell'articolo 350.

(È approvato).

Passiamo ad esaminare il nuovo testo dell'articolo 351:

Art. 351. (*Diritto d'astenersi dal testimoniare determinato dal segreto professionale*). — Non possono a pena di nullità essere obbligati a deporre su ciò che a loro fu confidato o è pervenuto a loro conoscenza per ragione del proprio ministero od ufficio o della propria professione:

1) i ministri della religione cattolica o di un culto ammesso nello Stato;

2) gli avvocati, i procuratori, i consulenti tecnici ed i notai;

3) i medici e i chirurghi, i farmacisti, le levatrici e ogni altro esercente una professione

sanitaria, salvi i casi nei quali la legge impone loro l'obbligo di informare l'autorità.

L'autorità procedente, se ha motivo di dubitare che la dichiarazione fatta da tali persone per esimersi dal deporre non sia fondata, e ritiene di non poter proseguire nell'istruzione senza l'esame di esse, provvede agli accertamenti necessari, dopo i quali, se la dichiarazione risulta infondata, dispone con ordinanza che il testimone deponga.

PICCHIOTTI, *relatore*. L'articolo 351 del Codice vigente dice:

« (*Diritto di astenersi dal testimoniare determinato dal segreto professionale*). — Non possono, a pena di nullità, essere obbligati a deporre su ciò che a loro fu confidato o è pervenuto a loro conoscenza per ragione del proprio ministero od ufficio o della propria professione:

1) i ministri della religione cattolica o di un culto ammesso nello Stato;

2) gli avvocati, i procuratori, i consulenti tecnici ed i notari;

3) i medici e i chirurghi, i farmacisti, le levatrici e ogni altro esercente una professione sanitaria, salvi i casi nei quali la legge impone loro l'obbligo di informare la Autorità.

« Se l'Autorità procedente non ritiene fondata la dichiarazione fatta da tali persone per esimersi dal deporre, procede senz'altro all'esame testimoniale ».

Il punto nuovo quindi si trova nell'ultimo capoverso.

SPALLINO. Dichiaro di votare contro.

PRESIDENTE. Metto ai voti il nuovo testo dell'articolo 351.

(È approvato).

Passiamo all'esame del nuovo testo dell'articolo 376:

Art. 376. (*Condizioni per il rinvio a giudizio o per il proscioglimento*). — Non si può ordinare il rinvio a giudizio, nè dichiarare non doversi procedere per concessione del perdono giudiziale, o per insufficienza di prove o per amnistia se l'imputato non è stato interrogato

sul fatto costituente l'oggetto dell'imputazione ovvero se il fatto non è stato enunciato in un mandato rimasto senza effetto.

Questa disposizione si osserva a pena di nullità.

PICCHIOTTI, *relatore*. L'articolo 376 del Codice vigente dice:

« (Condizioni per il rinvio a giudizio o per il proscioglimento). — Non si può ordinare il rinvio a giudizio, nè dichiarare non doversi procedere per insufficienza di prove, se l'imputato non è stato interrogato sul fatto costituente l'oggetto dell'imputazione ovvero se il fatto non è stato enunciato in un mandato rimasto senza effetto.

« Questa disposizione si osserva a pena di nullità ».

E' stato esteso l'obbligo di interrogare gli imputati, oltre che per i casi già previsti, anche quando non si deve procedere per sopravvenuta concessione del perdono giudiziale o per amnistia.

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia*. Richiamo l'attenzione della Commissione su questa innovazione importantissima: infatti oggi l'amnistia non fulmina l'azione penale, come avveniva in passato, ma estingue il reato, e pertanto non vi può essere dichiarazione di estinzione del reato se non è stato accertato il fatto. Ora, molte volte l'imputato si trovava una assoluzione per amnistia da un fatto che non gli era stato neppure contestato, e non aveva modo di poter riparare a ciò; viceversa ora, presentandosi al giudice istruttore, può indicare i suoi mezzi di difesa e il giudice non può applicare l'amnistia prima di aver interrogato l'imputato.

SPALLINO. Io sono d'accordo che l'innovazione, per quanto riguarda l'amnistia, è veramente notevole; però vorrei un chiarimento. Questo articolo 376 va messo in relazione con l'articolo 152 del Codice di procedura penale il quale dice:

« In ogni stato e grado del procedimento il giudice il quale riconosce che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, o

che la legge non lo prevede come reato, o che il reato è estinto, o che l'azione penale non poteva essere iniziata o proseguita, deve dichiararlo d'ufficio con sentenza.

« Quando risulta una causa di estinzione del reato, ma già esistono prove le quali rendono evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non è preveduto dalla legge come reato, il giudice pronuncia in merito, prosciogliendo con la formula prescritta ».

Ora, quando c'è un decreto di amnistia esso va applicato, salvo le ipotesi di cui al capoverso dell'articolo 152. Ma la giurisprudenza è concorde nel ritenere che il magistrato, quando c'è il decreto di amnistia, non possa fare alcuna indagine o istruttoria se le prove non sono evidenti al momento in cui l'imputato è interrogato.

DE MARSICO. Io desidererei che un chiarimento venisse da questa discussione. Qui c'è da una parte il concetto dell'amnistia che è operativa nel momento stesso in cui è emanata la legge; dall'altra parte c'è questa disposizione per cui una amnistia non si può dichiarare senza preventivo interrogatorio. L'interrogatorio è certamente un atto dell'istruzione.

Il conflitto si spiega perfettamente perchè è stato dopo l'approvazione di questo Codice che si è avuto qualche decreto che ha consentito la rinuncia all'amnistia.

Ora almeno diamo atto che l'istituto della amnistia diventa fluido nel concorso di queste disposizioni di legge e quindi che il concetto della prova evidente si allarga per effetto di questa disposizione. Facciamo anche che ciò divenga oggetto di una votazione, che più sarà numerosa in favore di questa tesi e più sarà, dal punto di vista interpretativo, vincolativa per il magistrato. Ella sa, signor Presidente, che spesso il magistrato di fronte all'articolo 152 interpreta quale prova evidente quella sola che salta agli occhi. Ora, sono poche le sentenze emesse in base a prove evidenti; e non è sempre ammessa l'equivalenza fra prova piena e prova evidente.

Se noi fossimo d'accordo su questo principio dell'equivalenza tra prova piena e prova evidente, il che significa che la prova debba in-

tendersi come evidente quando tale diventa anche nel graduale formarsi della sua pienezza, daremmo al giudice uno strumento più pacifico d'interpretazione della norma.

NACUCCHI. Secondo il progetto della Camera dei deputati è evidentemente allargata la applicazione dell'articolo 152. Già c'era però il capoverso che ammetteva che il magistrato ha facoltà di agire in favore di colui che può vedere dichiarato estinto il reato per il quale è emesso decreto di amnistia.

Faccio ancora osservare che in ogni caso la dichiarazione di estinzione del reato va fatta sempre con una sentenza del magistrato, sicché il magistrato in ogni grado e stato del giudizio, prima di emettere la sentenza di estinzione del reato, se ha modo di accertare che l'imputato non ha commesso il fatto o che il fatto non sussiste, non potrà applicare la prima parte dell'articolo 152.

DE MARSICO. Ma è un'altra cosa! Il giudice deve accogliere la prova evidente che possa sorgere dopo l'interrogatorio.

MAGLIANO. Sono nettamente favorevole a questa norma perchè non posso pensare che ci sia l'obbligo di ridurre l'interrogatorio ad una pura formalità. Da questo infatti potranno emergere delle circostanze che indurranno il giudice a ritenere valide prove che non erano tali prima dell'interrogatorio.

Pertanto credo che il concetto che sta a cuore al senatore De Marsico sia compreso in questa disposizione.

PAPALIA. L'interrogatorio non è la prova: esso enuncia ragioni ed offre possibilità, apre una porta. Ora se il concetto è questo, noi abbiamo superato quella che era la vecchia concezione dell'amnistia, dobbiamo dire cioè che le istruttorie anche per i casi di amnistia sono possibili fino a dimostrazione della esistenza o meno del fatto delittuoso e quindi fino alla conclusione se si debba o meno applicare l'amnistia.

Ora questo mi pare che sia anche pericoloso, a parte tutto, per quei principi che sono ispiratori dell'amnistia. Nel 99 per cento dei casi al giudice che interroga si troverà di fronte a

delle proteste di innocenza su cui deve indagare. Perciò l'istruttoria si dovrebbe fare in tutti i casi, il che porterebbe un travisamento pericoloso dell'istituto dell'amnistia.

DE MARSICO. Mi pare che si siano delineate finora due opinioni: una è del senatore Papalia il quale dice che è pericoloso introdurre questa nuova disposizione perchè essa porterebbe ad una istruttoria obbligatoria per tutti i casi; dall'altra parte vi è l'opinione formulata dal senatore Spallino e appoggiata da me, secondo cui questa norma porta ad un allargamento della interpretazione del concetto di prova evidente, di cui al capoverso dell'articolo 152. Io non credo che sia pericolosa questa disposizione, come teme il senatore Papalia, e ciò per una semplice ragione: la nostra legislazione comincia ad introdurre ora praticamente l'istituto della rinuncia alla amnistia, il che comincia ad essere un riconoscimento solenne e pratico che l'amnistia livella categorie troppo diverse di imputati, innocenti e colpevoli. Non bisogna sacrificare gli innocenti ai colpevoli; perciò io sarei per il mantenimento della norma, sotto questo punto di vista. Però non si può nemmeno introdurre un'altra disposizione che renda obbligatoria l'istruttoria in ogni caso, perchè questo implicherebbe la riforma di molte altre norme.

Ed allora nell'occasione presente noi possiamo semplicemente indirizzare il giudice verso l'uso prudente e chiaroveggente dei suoi poteri. Il giudice potrà ben distinguere, in base al suo insopprimibile criterio discrezionale, i casi in cui in base all'interrogatorio sorge la probabilità di un accertamento d'innocenza, ed in quel caso procederà all'istruttoria. Ma se nell'interrogatorio non sarà fornita dall'imputato una prova di innocenza o un concreto avviamento a questa prova, è chiaro che si applicherà l'amnistia.

Ragione per cui credo che un voto della Commissione permanente di giustizia del Senato sia opportuno; voto il cui contenuto dovrebbe essere questo. Indubbiamente con queste disposizioni ci troviamo dinnanzi alla prova concreta di una necessità di innovazione di tutte le norme relative alla amnistia, e questa norma ci porta ad aderire a quella interpretazione della locuzione « prova evidente » che

già si trova in alcune sentenze della Corte suprema, per cui tra prova evidente e prova piena non passa alcuna differenza. Se il giudice crede che — dopo l'interrogatorio dell'imputato, che è fonte di prova — con una istruttoria successiva possa risultare la prova piena dell'innocenza, troverà in questi poteri la spinta a procedere senza fermarsi dinanzi alla porta chiusa dell'amnistia.

SPALLINO. Concorderei con il senatore De Marsico, ma non bisogna dimenticare quello che diceva il senatore Papalia: c'è un decreto di amnistia, il titolo del reato consente che mi sia applicato, con questa disposizione il giudice prima di applicarlo mi interroga; dal mio interrogatorio può nascere una prova della mia innocenza. Fino ad oggi il giudice che mi deve applicare l'amnistia non può fare alcun atto istruttorio. Dopo l'interrogatorio può agire ancora?

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia*. Per forza!

SPALLINO. E diciamolo allora! Diciamolo, perchè tutta la dottrina, tutta la giurisprudenza è contraria, allo stato attuale; diciamolo perchè è una cosa importantissima.

PAPALIA. L'amnistia allora è una condanna.

PICCHIOTTI, *relatore*. Si potrebbe, a titolo di suggerimento della Commissione, dire: è approvato questo articolo, ma la Commissione intende che questo articolo debba essere inteso nel senso che l'interrogatorio debba dar luogo ad un successivo giudizio.

AZARA. Non sempre, ci mancherebbe altro!

PIOLA. La questione va divisa in due punti: qui siamo chiamati a mettere in atto un nuovo istituto, l'obbligatorietà dell'interrogatorio quando il giudice si deve pronunciare su un reato coperto da amnistia. Il secondo punto è quello della interpretazione dell'articolo 152, il quale esce dal campo dell'esame dell'articolo 376. Ma è indubitato che l'articolo 376 per-

mette all'imputato di un reato coperto da amnistia di chiedere al giudice l'applicazione del capoverso dell'articolo 152.

Ora noi possiamo affermare che l'articolo 152 non ha raggiunto ancora quei limiti che auspichiamo; ma nell'esame dell'articolo 376, dobbiamo riconoscere che questo articolo accorda all'imputato una facoltà più larga che prima non aveva e i benefici che possono derivare dall'interrogatorio in relazione all'articolo 152, perchè anche l'interrogatorio è un mezzo di prova e il giudice può ricavarne elementi per dichiarare che il fatto non sussiste e che l'imputato non lo ha commesso.

Quindi i benefici sono evidenti per l'imputato: in altra sede potrà essere eventualmente allargato l'istituto di cui al capoverso dell'articolo 152.

SPALLINO. Io gradirei di potermi documentare meglio in proposito, poichè sono certo che l'ultimo commento al Codice di procedura penale mi dà ragione su questo punto, che ogni volta che c'è una declaratoria di amnistia il magistrato la deve applicare senza far niente di più.

Non vorrei infatti che dalla Commissione partisse un voto che tenda a capovolgere quello che è stato il diritto processuale penale fino a questo momento e l'insegnamento della Cassazione. Chiederei quindi di accantonare questo argomento per un po' di tempo.

PRESIDENTE. Va bene, ne ripareremo più tardi.

PAPALIA. Io non so se sia più giusto ritenere l'amnistia fulminatrice dell'azione penale ed estintrice del reato o consentire ai pochi innocenti mandati liberi dall'amnistia un processo istruttorio anche dopo l'amnistia.

Io credo che questo, comunque si decida, vada fissato in rigorose norme e non vada affidato alla discrezione del magistrato.

Perchè il rischio è che coloro che ricevono l'amnistia si sentano come condannati: e se debbono sentirsi tali è giusto che siano accordati loro tutti i diritti necessari per difendersi, nessuno escluso, senza che nulla sia affidato all'arbitrio di coloro che debbono giudicare.

PRESIDENTE. Se nessuno fa obiezioni, restiamo d'accordo che se ne riparlerà in fine di seduta.

(Così rimane stabilito).

Passiamo ora all'esame del nuovo testo dell'articolo 382:

Art. 382. (*Condanna del querelante, in caso di proscioglimento dell'imputato, alle spese e ai danni*). — Con la sentenza di proscioglimento, quando si tratta di reato per il quale si procede a querela della persona offesa, il querelante è condannato alle spese del procedimento anticipate dallo Stato salvo che il proscioglimento sia pronunciato per insufficienza di prove, per concessione del perdono giudiziale, o per un'altra causa estintiva del reato sopravvenuta dopo la presentazione della querela.

Il giudice, quando ne è fatta domanda, condanna inoltre il querelante alla rifusione delle spese a favore dell'imputato e, se il querelante si è costituito parte civile, anche a favore del responsabile civile, citato o intervenuto. Quando concorrono giusti motivi, queste spese possono essere compensate in tutto o in parte. Non è pronunciata condanna alle spese nel caso di proscioglimento per insufficienza di prove o per una causa estintiva del reato sopravvenuta dopo la presentazione della querela. Il giudice, se vi è colpa grave, può altresì condannare, quando ne è fatta domanda, il querelante a risarcire i danni all'imputato e al responsabile civile.

Nei casi di condanna a norma dei commi precedenti il querelante ha diritto di proporre l'impugnazione a norma dell'articolo 202. Se la sentenza non è impugnabile, il querelante può proporre soltanto ricorso per cassazione.

Se il reato è estinto per remissione, si applicano le disposizioni dell'articolo 14.

Il vigente articolo del Codice di procedura penale suona così:

« Con la sentenza di proscioglimento, quando si tratta di reato per il quale si procede a querela della persona offesa, il querelante è condannato alle spese del procedimento anticipate dallo Stato, salvo che il proscioglimento sia pronunciato per concessione del perdono giudiziale o per un'altra causa estintiva del

reato sopravvenuta dopo la presentazione della querela.

« Il giudice, quando ne è fatta domanda, condanna inoltre il querelante alla rifusione delle spese a favore dell'imputato e, se il querelante si è costituito parte civile, anche a favore del responsabile civile, citato o intervenuto. Quando concorrono giusti motivi, queste spese possono essere compensate in tutto o in parte. Non è pronunciata condanna alle spese nel caso di proscioglimento per insufficienza di prove o per una causa estintiva del reato sopravvenuta dopo la presentazione della querela. Il giudice, se vi è colpa grave, può altresì condannare, quando ne è fatta domanda, il querelante a risarcire i danni all'imputato e al responsabile civile.

« Se il reato è estinto per remissione, si applicano le disposizioni dell'articolo 14 ».

PICCHIOTTI, *relatore*. La novità della norma è questa: che non si può condannare alle spese la parte civile quando ci sia l'assoluzione per insufficienza di prove; si è poi mantenuto, contro il progetto dell'onorevole Leone, anche l'ultimo comma per cui, se il reato è estinto per remissione, si applicano le disposizioni dell'articolo 14.

Queste sono le novità nell'articolo. Non si è ritenuto giusto che il querelante debba essere condannato se c'è perplessità o dubbio sulla esistenza o meno della sua responsabilità.

PRESIDENTE. Metto ai voti il nuovo testo dell'articolo 382.

(È approvato).

Passiamo ad esaminare il nuovo testo dell'articolo 387:

Art. 387. (*Impugnazioni delle sentenze istruttorie di proscioglimento*). — Il procuratore generale e il procuratore della Repubblica possono appellare contro la sentenza con la quale il giudice istruttore ha dichiarato non doversi procedere. Sull'appello decide la sezione istruttoria.

Il procuratore generale può ricorrere per cassazione contro la sentenza con la quale la sezione istruttoria, in primo grado o in grado di appello, ha dichiarato non doversi procedere.

L'imputato può appellare alla sezione istruttoria contro la sentenza del giudice istruttore, se l'imputazione riguardava un delitto o una contravvenzione punibile con l'arresto, quando è stato dichiarato non doversi procedere per insufficienza di prove o per concessione del perdono giudiziale, ovvero perchè trattasi di persona non imputabile o di persona non punibile perchè il fatto non costituisce reato, se è stata applicata o può con provvedimento successivo essere applicata una misura di sicurezza. Contro la sentenza di proscioglimento pronunciata dal giudice istruttore inappellabilmente o dalla sezione istruttoria, l'imputato può ricorrere per cassazione.

L'attuale articolo del Codice dice:

« Il procuratore generale e il procuratore della Repubblica possono appellare contro la sentenza con la quale il giudice istruttore ha dichiarato non doversi procedere. Sull'appello decide la sezione istruttoria.

« Il procuratore generale può ricorrere per cassazione contro la sentenza con la quale la sezione istruttoria, in primo grado o in grado di appello, ha dichiarato non doversi procedere.

« L'imputato può appellare alla sezione istruttoria contro la sentenza del giudice istruttore e può ricorrere per cassazione contro la sentenza della sezione istruttoria, quando è stato dichiarato non doversi procedere per insufficienza di prove o per concessione del perdono giudiziale, se si tratta di delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione o una pena più grave ».

PICCHIOTTI, *relatore*. Questo articolo è passato senza emendamenti alla Camera dei deputati. Per l'articolo 111 della Costituzione non è consentito che si pongano limitazioni circa la formula del proscioglimento. Si può appellare anche quando trattasi di persone non imputabili o non punibili perchè il fatto non costituisce reato.

PRESIDENTE. Metto ai voti il nuovo testo dell'articolo 387.

(È approvato).

Passiamo ad esaminare il nuovo testo dell'articolo 392:

Art. 392. (*Forme, avocazione e trasformazione dell'istruzione sommaria*). — Nell'istruzione sommaria si osservano le norme stabilite per l'istruzione formale, in quanto sono applicabili.

Il procuratore della Repubblica, per i singoli atti che debbono compiersi fuori del comune di sua residenza, può richiedere il procuratore della Repubblica, il pretore o un ufficiale di polizia giudiziaria del luogo. In tal caso spetta al magistrato richiesto o all'ufficiale di polizia giudiziaria la facoltà preveduta dal primo capoverso dell'articolo 296.

Il procuratore generale può avocare a sè l'istruzione sommaria, e può altresì rimettere gli atti alla sezione istruttoria fuori dei casi preveduti dall'articolo 389.

PICCHIOTTI, *relatore*. L'attuale articolo del Codice così recita:

« Nell'istruzione sommaria si osservano le norme stabilite per l'istruzione formale, in quanto sono applicabili.

« Il procuratore della Repubblica, per singoli atti che debbono compiersi fuori del comune di sua residenza, può richiedere il procuratore della Repubblica, il pretore o l'ufficiale di polizia giudiziaria del luogo. In tal caso spetta al magistrato richiesto o all'ufficiale di polizia giudiziaria la facoltà preveduta dal primo capoverso dell'articolo 296.

« Il procuratore generale può avocare a sè l'istruzione sommaria, e può altresì rimettere gli atti alla sezione istruttoria, fuori dei casi preveduti dall'articolo 389.

« Il procuratore della Repubblica, compiuta l'istruzione sommaria, se si tratta di reato di competenza della corte d'assise, trasmette gli atti al procuratore generale ».

Siccome ora c'è l'ordinamento nuovo, si spiega il perchè della soppressione apportata nel nuovo testo.

PRESIDENTE. Metto ai voti il nuovo testo dell'articolo 392.

(È approvato).

Passiamo ad esaminare il nuovo testo dell'articolo 395:

Art. 395. (*Richiesta di proscioglimento e sentenza del giudice istruttore*). — Il procuratore della Repubblica o il procuratore generale, se ritiene che non si debba procedere anche solo per taluno fra più coimputati, trasmette gli atti, rispettivamente, al giudice istruttore o alla sezione istruttoria, con le opportune richieste. Il giudice istruttore o la sezione istruttoria, se accoglie tali richieste, pronuncia sentenza con cui dichiara non doversi procedere; altrimenti dispone con ordinanza che l'istruzione sia proseguita in via formale contro tutti gli imputati.

Alla sentenza del giudice istruttore e della sezione istruttoria si applicano, secondo i casi, le regole degli articoli 378 e seguenti.

Contro la sentenza che dichiara non doversi procedere pronunciata su richiesta del procuratore della Repubblica, spettano al procuratore generale e all'imputato le facoltà indicate nell'articolo 387.

Non può, a pena di nullità, essere pronunciata sentenza di non doversi procedere per concessione del perdono giudiziale, per insufficienza di prove o per amnistia se l'imputato non è stato interrogato sul fatto costituente l'oggetto della imputazione ovvero se il fatto non è stato enunciato nell'ordine di cattura, di comparizione o di accompagnamento, rimasto senza effetto.

Questo articolo è legato all'articolo 376: poichè questo articolo è stato accantonato, occorre sospendere anche l'esame dell'articolo 395.

Passiamo all'articolo 397:

Art. 397. (*Provvedimenti conseguenti alla richiesta di citazione a giudizio*). — La richiesta è notificata all'imputato insieme con il decreto di citazione, ai termini degli articoli 405 e 408.

Il procuratore generale o il procuratore della Repubblica, contemporaneamente alla richiesta di citazione, emette ordine di cattura dell'imputato, se ricorrono le condizioni previste dal primo capoverso dell'articolo 375. Al procuratore generale e al procuratore della Repubblica spettano le facoltà previste dal se-

condo e dall'ultimo capoverso dello stesso articolo.

La richiesta, quando si tratta di reato di competenza della corte di assise, è depositata nella cancelleria del tribunale del luogo ove ha sede la corte di assise; se si tratta di reato di competenza del tribunale, è depositata nella cancelleria del tribunale. Con la richiesta sono trasmessi gli atti del procedimento e le cose sequestrate, qualora non sia necessario custodirle altrove.

L'attuale articolo del Codice dice:

« La richiesta è notificata all'imputato insieme con il decreto di citazione, a' termini degli articoli 405 e 408.

« Il procuratore generale o il procuratore della Repubblica, contemporaneamente alla richiesta di citazione, emette ordine di cattura dell'imputato, se ricorrono le condizioni previste dal primo capoverso dell'articolo 375. Al procuratore generale e al procuratore della Repubblica spettano le facoltà previste dal secondo e dall'ultimo capoverso dello stesso articolo.

« La richiesta, quando si tratta di reato di competenza della corte d'assise, è depositata nella cancelleria della corte d'appello; se si tratta di reato di competenza del tribunale, è depositata nella cancelleria del tribunale. Con la richiesta sono trasmessi gli atti del procedimento e le cose sequestrate, qualora non sia necessario custodirle altrove ».

La nuova formulazione rappresenta un coordinamento col nuovo ordinamento dei giudizi d'assise.

Metto ai voti il nuovo testo dell'articolo 397.

(È approvato).

Passiamo ad esaminare il nuovo testo dell'articolo 398:

Art. 398. (*Poteri del pretore nel procedimento con istruzione sommaria*). — Nei procedimenti con istruzione sommaria di competenza del pretore le indagini occorrenti sono eseguite dal pretore stesso, quando questi non ritiene di richiedere all'uopo gli ufficiali di polizia giudiziaria.

In ogni caso il pretore, negli stessi procedimenti, può spedire un mandato contro l'imputato, sentire il denunciante, il querelante o l'offeso in contraddittorio di chi è indicato come reo e compiere tutti gli atti istruttori che la legge attribuisce al giudice istruttore nel procedimento con istruzione formale.

Qualora, in seguito agli atti compiuti, il pretore riconosca non doversi procedere, pronuncia sentenza a norma degli articoli 378 e seguenti; altrimenti emette decreto di citazione a giudizio. Il pretore non può, a pena di nullità, pronunciare sentenza di non doversi procedere per concessione del perdono giudiziale, per insufficienza di prove o per amnistia se l'imputato non è stato interrogato sul fatto, ovvero se il fatto non è stato enunciato in un mandato rimasto senza effetto.

Anche di questo articolo dev'essere rinviata la discussione, per connessione con gli altri nei quali si tratta dell'amnistia.

Passiamo ad esaminare il nuovo testo dell'articolo 399:

Art. 399. (*Impugnazione delle sentenze istruttorie di proscioglimento pronunciate dal pretore*). — Il procuratore della Repubblica può appellare contro la sentenza con la quale il pretore ha dichiarato non doversi procedere. L'imputato può appellare contro la sentenza di proscioglimento del pretore, se l'imputazione riguardava un delitto o una contravvenzione punibile con l'arresto, quando è stato dichiarato non doversi procedere per insufficienza di prove o per concessione del perdono giudiziale ovvero perchè trattasi di persona non imputabile o di persona non punibile perchè il fatto non costituisce reato se è stata applicata o può con provvedimento successivo essere applicata una misura di sicurezza.

Sull'appello decide il giudice istruttore.

Il procuratore della Repubblica, il procuratore generale e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di proscioglimento pronunciata dal pretore inappellabilmente o dal giudice istruttore in grado di appello.

Il vigente articolo del Codice dice:

« Il procuratore della Repubblica può appellare contro la sentenza del pretore che dichiara

non doversi procedere. Sull'appello decide il giudice istruttore con sentenza soggetta al ricorso per cassazione da parte del procuratore della Repubblica o del procuratore generale presso la corte d'appello.

« L'imputato può appellare al giudice istruttore contro la sentenza del pretore nei casi indicati nell'ultimo capoverso dell'articolo 387. La sentenza del giudice istruttore è soggetta al ricorso per cassazione da parte del procuratore della Repubblica o del procuratore generale presso la corte d'appello quando ha riformato quella del pretore, e da parte dell'imputato, quando l'ha confermata ».

PICCHIOTTI, *relatore*. Nella nuova formulazione dell'articolo si è stabilito il diritto di ricorrere avverso tutte le sentenze, sia da parte del pubblico ministero, sia da parte dell'imputato.

PRESIDENTE. Metto ai voti il nuovo testo dell'articolo 399.

(È approvato).

Passiamo ad esaminare il nuovo testo dell'articolo 410:

Art. 410. (*Partecipazione ai difensori e loro facoltà*). — Il cancelliere nei giudizi davanti al tribunale, alla corte di assise, alla corte di appello ed alla corte di assise di appello, fa notificare ai difensori l'avviso della data fissata per il dibattimento almeno otto giorni prima della data medesima. Per i giudizi davanti al pretore e per i giudizi direttissimi l'avviso deve essere notificato senza ritardo.

Durante il termine per comparire, le cose sequestrate, gli atti e i documenti rimangono depositati in cancelleria, salvo per le cose sequestrate la facoltà del presidente o del pretore di prescrivere che rimangano fino a nuova disposizione nel luogo ove fu stabilita la custodia.

L'attuale articolo del Codice dice:

« Il cancelliere fa notificare senza ritardo ai difensori l'avviso del giorno fissato per il dibattimento.

« Durante il termine per comparire le cose sequestrate, gli atti e i documenti rimangono depositati in cancelleria, salva per le cose se-

questrate la facoltà del presidente o del pretore di prescrivere che rimangano fino a nuova disposizione nel luogo ove ne fu stabilita la custodia ».

PAPALIA. E la sanzione all'articolo 410 qual'è?

PRESIDENTE. È quella di chiedere che si rinvii il dibattimento: è una questione di termini.

PAPALIA. Le nullità, secondo il Codice di procedura, sono ben determinate: questa nullità non è stabilita dalla legge.

PRESIDENTE. Questa non è nullità, è improcedibilità temporanea. Il difensore ha diritto di chiedere che sia differito il dibattimento: non è questione di nullità però, ma un motivo fondato per cui non si può procedere oltre.

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia*. La nullità è una cosa diversa.

PAPALIA. Io ponevo questo quesito: mentre il Codice stabilisce che il difetto di citazione costituisce nullità per la quale il dibattimento non si può celebrare e se si celebra è nullo, il difetto dell'avviso al difensore non è elencato fra le cause che portano alla nullità. Perciò occorre stabilire che la violazione di questa disposizione porta come conseguenza l'applicazione dell'articolo 185.

DE MARSICO. L'articolo 185 minaccia la nullità per tutte le violazioni attinenti all'esercizio della attività del difensore. Siccome ciò che ha esposto il senatore Papalia non è compreso in quell'articolo, occorre precisare che si tratta di un caso specifico di quelle che si chiamano appunto nullità generali.

PAPALIA. Se insisto su questo concetto è perchè la pratica mi ha insegnato che alcuni tribunali ritengono la mancanza dell'avviso al difensore come causa di nullità della citazione.

PRESIDENTE. Ma non è un motivo di nullità. Se c'è un difensore di fiducia e non è stato

avvertito e viene nominato un difensore d'ufficio, siamo di fronte ad un dibattimento nullo, ma non c'è bisogno che lo diciamo. Quando si dice che a pena di nullità le disposizioni concernenti la rappresentanza dell'imputato, nelle forme che la legge stabilisce, debbono essere osservate, s'intende che il difensore deve essere tempestivamente avvertito.

NACUCCHI. Con l'articolo 410 si è inteso fissare un termine per l'intervento della difesa. E siccome le violazioni in materia sono previste nell'articolo 185, la violazione dell'articolo 410 porta naturalmente all'applicazione di quell'articolo.

PICCHIOTTI, *relatore*. Per me la questione è chiara, perchè l'articolo 185 comprende fra le nullità d'ordine generale quelle relative all'intervento, all'assistenza e alla rappresentanza dell'imputato.

SPALLINO. Io vorrei aderire ad un concetto espresso dal senatore De Marsico, che forse elimina ogni questione. Il senatore De Marsico chiedeva che s'inserisse a verbale questa nostra interpretazione, per cui se il termine di cui parla l'articolo 410 non è rispettato, evidentemente si ha diritto ad un rinvio. Se si fa la discussione sull'articolo 185, signor Presidente, allora non sono d'accordo, perchè l'articolo 184 dice che l'inosservanza delle forme prescritte per gli atti processuali è causa di nullità soltanto nei casi in cui questa è comminata espressamente dalla legge.

Ora l'articolo 410 non commina espressamente questa nullità e siccome non siamo in sede di nullità, si può fare solo quel chiarimento a verbale. (*Interruzione del Ministro di grazia e giustizia*). A verbale, non nella legge, perchè serva di interpretazione ai magistrati, e costituisca al tempo stesso un diritto per la difesa.

PICCHIOTTI, *relatore*. Se mi permette, signor Presidente, vorrei replicare, perchè non riesco a comprendere il pensiero dei colleghi. L'articolo 184 parla di regole generali e l'articolo 185 di nullità di ordine generale, disponendo che l'imputato deve essere assistito da un difensore. Poi l'articolo 410 dice: perchè

l'imputato sia assistito, il difensore deve essere avvertito otto giorni avanti. Che cosa vuol dire questo? Che se non è avvertito il difensore per l'assistenza dell'imputato nei termini stabiliti dall'articolo 410, si fa capo alle nullità generali che non possono essere sanate.

MAGLIANO. Non è mai accaduto che si discutesse una causa senza che fosse avvertito il difensore.

DE MARSICO. Vorrei dare un chiarimento e ne sottopongo il concetto al senatore Spalino. Egli interpreta l'articolo 184 come un limite all'articolo 185; a me sembra che nel sistema della nostra legge, l'articolo 184 sia il fondamento degli altri in materia di nullità. Nella catalogazione si procede poi su due binari: in primo luogo vi è quello delle nullità generali in cui sono raggruppate tutte le ipotesi di nullità secondo l'oggetto; poi ci sono altre ipotesi di nullità, disseminate in vari articoli del Codice. Secondo l'articolo 185, ogni volta che si disciplina una attività del difensore, la tutela di questa attività è affidata ad una sanzione giuridica.

Quindi l'articolo 185 va applicato a tutta la casistica delle possibilità del difensore. Abbiamo tra noi due magistrati della Corte suprema che possono attestare che tale sistema ci ha protetti sin qui.

PIOLA. Signor Presidente, ricordo che l'articolo 185 che noi abbiamo approvato reca una aggiunta all'articolo 185 del Codice vigente, dove è detto che le nullità prevedute dallo stesso articolo, tra cui quelle relative all'assistenza dell'imputato, sono insanabili e debbono essere rilevate d'ufficio in ogni stato e grado del dibattimento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il nuovo testo dell'articolo 410.

(È approvato).

Passiamo ad esaminare il nuovo testo dell'articolo 416:

Art. 416. (*Richiamo di documenti; citazione di periti e di consulenti tecnici*). — Nel termine indicato nella prima parte dell'articolo

precedente, il pubblico ministero e le altre parti possono domandare che siano richiamati documenti. I periti nominati nell'istruzione e i consulenti tecnici, che già abbiano prestato il loro ufficio, possono essere citati su richiesta del pubblico ministero e delle altre parti.

Il pretore può provvedere anche d'ufficio.

L'attuale articolo del Codice è così formulato:

« (*Richiamo di documenti: citazione di periti*). — Nel termine indicato nella prima parte dell'articolo precedente, il pubblico ministero e le altre parti possono domandare che siano richiamati documenti. Il pubblico ministero può richiedere che siano citati a dare chiarimenti i periti nominati nell'istruzione; la stessa facoltà appartiene alle parti private, ma in nessun caso è ammessa la citazione dei consulenti tecnici.

« Il pretore può provvedere anche d'ufficio ».

PICCHIOTTI, *relatore*. Qui vi è una concessione più larga in favore dei consulenti tecnici che possono essere citati come i periti.

PRESIDENTE. Metto ai voti il nuovo testo dell'articolo 416.

(È approvato).

Passiamo ad esaminare il nuovo testo dell'articolo 417:

Art. 417. (*Perizia nuova*). — Nel termine indicato nella prima parte dell'articolo 415 il pubblico ministero e le parti private possono chiedere che il presidente o il pretore nomini un perito per un accertamento che non abbia anteriormente formato oggetto di esame. Se il presidente o il pretore ritiene di accogliere tale domanda, nomina un perito e gli fa prestare giuramento. Questo perito è ammesso a esporre il suo parere nel dibattimento.

Il presidente o il pretore, quando ritiene utile il parere di un perito su questioni anteriormente non esaminate, può nominarlo d'ufficio, deferendogli il giuramento, affinché riferisca all'udienza nel modo sopraindicato. Qualora ritenga di proporre nuovi quesiti al perito nominato durante l'istruzione, glieli comunica affinché riferisca all'udienza.

I provvedimenti menzionati nelle disposizioni precedenti di questo articolo sono emessi con ordinanza.

Nei casi predetti le parti private possono presentare nel dibattimento, anche senza citazione, un consulente tecnico per ciascuna, perchè esponga le sue osservazioni sulle conclusioni del perito. Non sono ammesse le persone che si trovano nelle condizioni indicate nell'articolo 315 e, se le parti interessate sono più, deve essere osservata la disposizione del secondo capoverso dell'articolo 323.

Il Codice vigente, relativamente a questo articolo, suona così:

« Nel termine indicato nella prima parte dell'articolo 415 il pubblico ministero e le parti private possono chiedere che il presidente o il pretore nomini un perito per un accertamento che non abbia anteriormente formato oggetto di esame. Se il presidente o il pretore ritiene di accogliere tale domanda, nomina un perito e gli fa prestare giuramento. Questo perito è ammesso a esporre il suo parere nel dibattimento.

« Il presidente o il pretore, quando ritiene utile il parere di un perito su questioni anteriormente non esaminate, può nominarlo d'ufficio, deferendogli il giuramento, affinchè riferisca all'udienza nel modo sopra indicato. Qualora ritenga di proporre nuovi quesiti al perito nominato durante l'istruzione, glieli comunica affinchè riferisca all'udienza.

« I provvedimenti menzionati nelle disposizioni precedenti di questo articolo sono emessi con ordinanza.

« Nei casi predetti le parti private possono presentare nel dibattimento, anche senza citazione, un consulente tecnico per ciascuna, per esporre le sue osservazioni sulle conclusioni del perito con divieto assoluto di ogni discussione tra il perito e il consulente tecnico. Non sono ammesse le persone che si trovano nelle condizioni indicate nell'articolo 315 e, se le parti interessate sono più, deve essere osservata la disposizione del secondo capoverso dell'articolo 323 ».

PICCHIOTTI, *relatore*. È stato tolto il divieto assoluto della discussione tra il perito e il consulente tecnico. E questa è una norma giusta.

PRESIDENTE. Metto ai voti il nuovo testo dell'articolo 417.

(È approvato).

Passiamo ad esaminare il nuovo testo dell'articolo 421:

Art. 421. (*Proscioglimento prima del dibattimento*). — Salvo quanto è stabilito nel capoverso dell'articolo 152, se sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l'azione penale non poteva essere iniziata o non può essere proseguita e se per accertarla non è necessario procedere al dibattimento, il giudice, sentite le parti, in camera di consiglio, anche d'ufficio, pronuncia sentenza di proscioglimento enunciandone la causa nel dispositivo. Con la stessa sentenza revoca i provvedimenti ordinati per il dibattimento, dispone la liberazione del prosciolto che sia detenuto o soggetto a libertà vincolata e ordina la cessazione delle pene accessorie e delle misure di sicurezza già provvisoriamente applicate.

Si osservano, in quanto sono applicabili, le disposizioni degli articoli 382 e 383.

Agli effetti delle impugnazioni la sentenza si considera pronunciata in giudizio.

PICCHIOTTI, *relatore*. L'attuale formulazione del Codice è la seguente:

« Salvo quanto è stabilito nel capoverso dell'articolo 152, se sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l'azione penale non poteva essere iniziata o non può essere proseguita e se per accertarla non è necessario procedere al dibattimento, il giudice, in camera di consiglio, anche di ufficio, pronuncia sentenza di proscioglimento, enunciandone la causa nel dispositivo. Con la stessa sentenza revoca i provvedimenti ordinati per il dibattimento, dispone la liberazione del prosciolto che sia detenuto o soggetto a libertà vincolata e ordina la cessazione delle pene accessorie e delle misure di sicurezza già provvisoriamente applicate.

« Si osservano, in quanto sono applicabili, le disposizioni degli articoli 382 e 383.

« La sentenza è soggetta al ricorso per cassazione da parte del pubblico ministero ».

Secondo la nuova formulazione il giudice pronuncia sentenza di proscioglimento in ca-

mera di consiglio e anche d'ufficio, però sentite le parti. Inoltre è stato aggiunto l'ultimo comma.

PRESIDENTE. Metto ai voti il nuovo testo dell'articolo 421.

(È approvato).

Passiamo ad esaminare il nuovo testo dell'articolo 439:

Art. 439. (*Questioni preliminari*). — Le questioni concernenti la costituzione della parte civile, la citazione o l'intervento del responsabile civile o della persona civilmente obbligata per l'ammenda e quelle riguardanti la nullità della sentenza di rinvio a giudizio sono, a pena di decadenza, trattate e decise subito dopo compiute per la prima volta le formalità di apertura del dibattimento ai termini dell'articolo 430.

Le questioni sulla competenza per territorio, sull'unione e la separazione dei giudizi a norma degli articoli 413 e 414, sull'ammissibilità di testimoni, periti interpreti o consulenti tecnici, sulla mancata comparizione dei testimoni, periti o interpreti, sulla presentazione o richiesta di documenti e le eccezioni di nullità indicate nell'articolo 422, sono, a pena di decadenza, proposte e trattate subito dopo compiute per la prima volta le formalità di apertura del dibattimento, salvo che la possibilità di proporle sorga soltanto nel corso del dibattimento medesimo.

Le questioni indicate nella prima parte e nel primo capoverso di questo articolo sono trattate con unica discussione. Nondimeno, il presidente o il pretore può consentire, quando ciò non importa notevole ritardo nel dibattimento, che le questioni indicate nel capoverso precedente vengano discusse l'una dopo l'altra, secondo l'ordine da lui prescritto, ovvero che la discussione di taluna di esse sia differita.

PICCHIOTTI, *relatore*. L'attuale formulazione del Codice è la seguente:

«Le questioni relative all'osservanza delle disposizioni menzionate nell'articolo 185, quelle concernenti la costituzione della parte civile, la citazione o l'intervento del responsabile ci-

vile o della persona civilmente obbligata per l'ammenda e quelle riguardanti la nullità della sentenza di rinvio a giudizio sono, a pena di decadenza, trattate e decise subito dopo compiute per la prima volta le formalità di apertura del dibattimento a' termini dell'articolo 430.

«Le questioni sulla competenza per territorio, sull'unione o la separazione dei giudizi a norma degli articoli 413 e 414, sull'ammissibilità di testimoni, periti, interpreti o consulenti tecnici, sulla mancata comparizione dei testimoni, periti o interpreti, sulla presentazione o richiesta di documenti e le eccezioni di nullità indicate nell'articolo 422, sono, a pena di decadenza, proposte e trattate subito dopo compiute per la prima volta le formalità di apertura del dibattimento, salvo che la possibilità di proporle sorga soltanto nel corso del dibattimento medesimo.

«Le questioni indicate nella prima parte e nel primo capoverso di questo articolo sono trattate con unica discussione. Nondimeno, il presidente o il pretore può consentire, quando ciò non importa notevole ritardo nel dibattimento, che le questioni indicate nel capoverso precedente vengano discusse l'una dopo l'altra, secondo l'ordine da lui prescritto, ovvero che la discussione di taluna di esse sia differita».

Nella nuova formulazione proposta è stato soppresso il richiamo all'articolo 185, cioè l'obbligo di proporre a pena di decadenza le eccezioni di nullità, le quali, in virtù delle modificazioni apportate con questo disegno di legge, sono deducibili e rilevabili in ogni stato e grado del procedimento.

PRESIDENTE. Metto ai voti il nuovo testo dell'articolo 439.

(È approvato).

Passiamo ad esaminare il nuovo testo dell'articolo 451:

Art. 451. (*Relazioni, pareri, chiarimenti di periti e consulenti tecnici - Giuramento dei periti e degli interpreti*). — Se nella istruzione sono intervenuti periti o consulenti tecnici, il presidente o il pretore fa dare lettura delle loro relazioni od osservazioni, dopo l'esame dei testimoni, ordinando l'omissione d'ogni

superfluità che vi sia contenuta. Nessuno ha diritto di opporsi alle prescrizioni del presidente o del pretore su tale oggetto.

I periti e i consulenti tecnici, citati a norma dell'articolo 416, sono sentiti rispettivamente dopo la lettura predetta. Essi devono limitarsi a rispondere alle domande loro rivolte dal presidente o dal pretore.

I periti e i consulenti tecnici, intervenuti a norma dell'articolo 417, devono limitarsi al riassunto delle loro conclusioni e all'esposizione delle ragioni essenziali che le giustificano.

Quando un perito o un interprete deve giurare nel dibattimento la formula è quella rispettivamente indicata negli articoli 316 e 329, omessa la menzione della segretezza.

PICCHIOTTI, *relatore*. L'attuale formulazione del Codice è la seguente:

« (Relazioni, pareri e chiarimenti di periti e consulenti tecnici. Giuramento dei periti e degli interpreti). — Se nell'istruzione sono intervenuti periti o consulenti tecnici, il presidente o il pretore fa dare lettura delle loro relazioni od osservazioni, dopo l'esame dei testimoni, ordinando l'omissione d'ogni superfluità che vi sia contenuta. Nessuno ha diritto di opporsi alle prescrizioni del presidente o del pretore su tale oggetto.

« I periti, citati a norma dell'articolo 416, sono sentiti rispettivamente dopo la lettura predetta. Essi devono limitarsi a rispondere alle domande loro rivolte dal presidente o dal pretore con divieto di ogni discussione.

« I periti e i consulenti tecnici, intervenuti a norma dell'articolo 417, devono limitarsi al riassunto delle loro conclusioni e all'esposizione delle ragioni essenziali che le giustificano, con divieto di ogni discussione.

« Quando un perito o un interprete deve giurare nel dibattimento, la formula è quella rispettivamente indicata negli articoli 316 e 329, omessa la menzione della segretezza ».

Rispetto al testo del Codice vigente, è stato soppresso nel primo capoverso l'inciso: « con divieto di ogni discussione », che andava tolto

in quanto prima abbiamo ammesso la discussione.

DE MARSICO. Dichiaro di votare contro questo articolo. Mi sembra infatti che esso contenga un vincolo pericoloso, che è tempo di denunciare. Qui si dispone che il giudice prima deve sentire il testimonio e poi deve dare lettura delle relazioni e delle osservazioni; vi sono processi in cui la conoscenza anticipata delle conclusioni di un perito o di un consulente tecnico può orientare il giudice. Io non comprendo questo limite obbligatorio.

PRESIDENTE. Senatore De Marsico, questa non è una disposizione nuova, è una disposizione già contenuta nel Codice del 1930. Di nuovo nella formulazione proposta c'è solo il fatto che si consente la discussione.

Se nessun altro chiede di parlare, metto ai voti il nuovo testo dell'articolo 451.

(È approvato).

Passiamo ad esaminare il nuovo testo dell'articolo 456:

Art. 456. (*Provvedimenti conseguenti all'ammissione della perizia nel dibattimento*). — Se il giudice dispone la perizia nel dibattimento, il perito è immediatamente citato a comparire e deve esporre il suo parere nello stesso dibattimento. Se non è possibile provvedere in tal modo, e il giudice ritiene di non poter procedere al giudizio senza la perizia, pronuncia ordinanza con cui, rinviato il dibattimento, dispone che gli atti siano trasmessi al giudice istruttore, o al consigliere delegato della sezione istruttoria se l'istruzione fu da lui compiuta, perchè provveda secondo le disposizioni degli articoli 314 e seguenti, in quanto sono applicabili. Terminata la perizia, il giudice istruttore o il consigliere delegato trasmette gli atti alla cancelleria del giudice che ha ordinato la perizia, e si provvede per il nuovo dibattimento a' termini degli articoli 405 e seguenti. Il pretore provvede da sè per l'assunzione della perizia, terminata la quale fissa il nuovo dibattimento.

Quando il perito e il consulente tecnico sono ammessi nel dibattimento, si osservano le limitazioni indicate nell'articolo 451.

PICCHIOTTI, *relatore*. L'attuale formulazione del Codice è la seguente:

« Nei casi preveduti dalla prima parte dell'articolo precedente, il dibattimento può essere sospeso, ma non rinviato, e le parti private hanno facoltà di presentare un proprio consulente tecnico, senza che il dibattimento possa per l'esercizio di tale facoltà essere sospeso o rinviato. Quando il dibattimento è sospeso, il perito e il consulente tecnico devono presentare le loro conclusioni e osservazioni per iscritto e non sono ammessi nel dibattimento.

« Nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente, il perito è immediatamente citato a comparire e deve esporre il suo parere nello stesso dibattimento. Se non è possibile provvedere in tal modo, e il giudice ritiene di non poter procedere al giudizio senza la perizia, pronuncia ordinanza con cui, rinviato il dibattimento, dispone che gli atti siano trasmessi al giudice istruttore, o al consigliere delegato della sezione istruttoria se l'istruzione fu da lui compiuta, perchè provveda secondo le disposizioni degli articoli 314 e seguenti, in quanto sono applicabili. Terminata la perizia, il giudice istruttore o il consigliere delegato trasmette gli atti alla cancelleria del giudice che ha ordinato la perizia, e si provvede per il nuovo dibattimento a' termini degli articoli 405 e seguenti. Il pretore provvede da sè per l'assunzione della perizia, terminata la quale fissa il nuovo dibattimento.

« Quando il perito e il consulente tecnico sono ammessi nel dibattimento, si osservano le limitazioni indicate nell'articolo 451 ».

Nel disegno di legge ministeriale questo articolo non era modificato: il nuovo testo è stato inserito dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 456 di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

Passiamo ad esaminare il nuovo testo dell'articolo 468:

Art. 468. (*Discussione finale*). — Terminata l'assunzione delle prove, la parte civile legge e può svolgere le sue conclusioni, che debbono comprendere, quando sia richiesto il risarci-

mento dei danni, anche la determinazione del loro ammontare; indi il pubblico ministero pronuncia le sue requisitorie, e successivamente i difensori del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per l'ammenda e dell'imputato espongono le loro difese.

Il pubblico ministero, il difensore della parte civile, della persona civilmente responsabile per l'ammenda, del responsabile civile e dell'imputato possono replicare; la replica è ammessa una sola volta e dev'essere contenuta nei limiti di ciò che è strettamente necessario per la confutazione degli argomenti avversari che non sono già stati precedentemente discussi.

In ogni caso l'imputato e il difensore, a pena di nullità, devono avere per ultimi la parola se la domandano.

La discussione si svolge, osservate le precedenti disposizioni, secondo le direttive date dal presidente o dal pretore.

PICCHIOTTI, *relatore*. L'attuale formulazione del Codice — risultante da una modificazione apportata col decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288, al testo del 1930 — è la seguente:

« (*Discussione finale*). — Terminata l'assunzione delle prove, la parte civile legge e può svolgere le sue conclusioni che debbono comprendere, quando sia richiesto il risarcimento dei danni, anche la determinazione del loro ammontare; indi il pubblico ministero pronuncia le sue requisitorie e successivamente i difensori dell'imputato, della persona civilmente obbligata per l'ammenda e del responsabile civile espongono le loro difese.

« Il pubblico ministero, il difensore della parte civile, della persona civilmente responsabile per l'ammenda, del responsabile civile e dell'imputato possono replicare; la replica è ammessa una sola volta e dev'essere contenuta nei limiti di ciò che è strettamente necessario per la confutazione degli argomenti avversari che non sono già stati precedentemente discussi.

« In ogni caso l'imputato e il difensore, a pena di nullità devono avere per ultimi la parola, se la domandano.

« La discussione si svolge, osservate le precedenti disposizioni, secondo le direttive date dal presidente o dal pretore ».

Con questo articolo si è dato un ordine nuovo alla discussione. Si è stabilito che possono replicare il pubblico ministero, il difensore della parte civile, della persona civilmente responsabile per l'ammenda, del responsabile civile e dell'imputato. Il difensore dell'imputato deve avere, a pena di nullità, la parola per ultimo, anche nel caso che i difensori siano più di uno.

PAPALIA. Signor Presidente, vorrei richiamare l'attenzione della Commissione sugli inconvenienti che si sono verificati nell'applicazione dell'articolo 468, che sarebbe il momento di rimediare con una modificazione della sua stesura.

Il concetto cui si ispirò il legislatore nel momento in cui formulò questa norma era il seguente: i giudizi penali non dovevano avere il risultato di rovinare, al di là di quello che fosse giusto ed equo, la posizione dell'imputato. Spesso al giudizio penale si innestano giudizi civili, che gravano specialmente sugli imputati abbienti in maniera eccessiva ed esosa.

Perciò, con l'articolo 468 si cercò di ridurre al minimo i giudizi per poter arrivare ad una conclusione unica, facendo carico alla parte civile di specificare nelle sue conclusioni la entità dei danni che chiedeva, in modo da mettere il magistrato nella condizione di liquidarli con la stessa sentenza penale, se rientravano nella sua competenza.

PICCHIOTTI, *relatore*. Il che non avviene mai!

PAPALIA. E la norma dell'articolo 468 si completava con la norma di cui all'articolo 489, per cui il tribunale solo in casi eccezionali poteva non decidere sulla liquidazione dei danni quando ne fosse stata difficile la determinazione.

Ora, quasi non esiste causa penale in cui venga liquidato un danno. Parlo per esperienza personale costante: le parti civili, così adusate a veder rimettere ad altro giudice la determinazione del danno, nemmeno determinano la loro richiesta di danni e si limitano alle spese e agli onorari.

Ora siamo a ritoccare il Codice di procedura e possibilmente a cercare di eliminare qualche grosso inconveniente. Si sostiene da

parte di qualcuno che la mancata richiesta dei danni dovrebbe portare decadenza della parte civile dal diritto di ripeterli. Già la giurisprudenza non è stata favorevole a questo concetto, così che praticamente la ragione della norma è venuta meno completamente e verrà meno anche oggi perchè noi ripetiamo senza sanzioni la stessa norma del 1930.

Pertanto, ferma restando la norma così come è stata enunciata, si rimedi a questo inconveniente che si verifica nella pratica, stabilendo il divieto di richiedere i danni in altra sede se questi danni non sono stati richiesti in maniera specifica al tribunale che deve giudicare in sede penale.

PICCHIOTTI, *relatore*. Io condivido pienamente in linea teorica quello che dice il collega Papalia. Però accade spesso o che il difensore non presenti una notula sulla quale il giudice possa deliberare, o che sia difficile apprezzare i danni nel procedimento penale perchè ci sono tanti elementi sui quali il giudice non può provvedere se non li ha tutti valutati. Ora è molto difficile che nei procedimenti penali il difensore possa offrire al giudice tutti questi elementi di giudizio.

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia*. Vorrei osservare che il concetto esposto dal senatore Papalia, cioè che la norma dell'articolo 468 sia stata determinata dalla preoccupazione della richiesta del risarcimento dei danni, non risponde ad esattezza. Le norme di questo articolo disciplinano la discussione finale; e per quanto si riferisce alle conclusioni della parte civile è detto: «... e può svolgere le sue conclusioni, che debbono comprendere, quando sia richiesto il risarcimento dei danni, anche la determinazione del loro ammontare». Si tratta quindi di una prescrizione che viene fatta alla parte civile. Ma poi l'articolo continua con lo stabilire quale deve essere l'ordine generale della discussione. Quindi questa è una parte che si può considerare come un inciso nella stesura generale dell'articolo.

Ora io mi permetto di farvi osservare che questa modificazione all'articolo 468, che è stata introdotta dalla Camera dei deputati poichè nel disegno di legge originario non era compresa, consiste unicamente nello spostamento

dell'ordine delle diverse parti che debbono partecipare alla discussione finale; il resto è rimasto invariato.

Se il senatore Papalia ritiene che si debba presentare un emendamento, non al testo del disegno di legge ma al codice, emendamento che non è stato previsto nè nel disegno di legge ministeriale nè nel testo approvato dalla Camera, lo faccia e discuteremo su questa sua proposta. Ma non possiamo discutere sulla critica che il senatore Papalia fa in ordine alla riproduzione dell'articolo 468 nel messaggio della Camera, quando una modifica c'è, è vero, ma non consiste nell'argomento da lui trattato.

PAPALIA. Io dicevo che se la nostra funzione in questo momento è quella di eliminare qualche inconveniente che si è verificato attraverso l'applicazione del Codice, mi pare che la Commissione senatoriale non possa rimanere indifferente di fronte a questa realtà, cioè la disapplicazione totale della norma di cui alla prima parte dell'articolo 468, la quale stabilisce per la parte civile lesa l'obbligo di determinare il danno, come è stabilito per il magistrato all'articolo 489 l'obbligo di liquidarlo. Infatti il secondo comma dell'articolo 489 dice: « La sentenza decide altresì sulla liquidazione dei danni quando è possibile, salvo che sia stabilita la competenza di un altro giudice. Se il giudice ritiene di non poter decidere allo stato degli atti su tale liquidazione, lo dichiara indicandone i motivi », ecc.

Adesso la non liquidazione del danno è diventata la regola, non l'eccezione; quindi, dovendo ritoccare la norma, io chiedevo se non fosse possibile stabilire, accanto all'obbligo delle parti lese di determinare il danno, la sanzione per l'eventualità che il danno non sia chiesto in sede penale.

PRESIDENTE. Il senatore Picchiotti, con la sua esperienza, ha già detto che ci sono delle ipotesi nelle quali questa determinazione, se deve essere una cosa seria, non può farsi, in quanto può richiedere un calcolo, una presentazione di documenti, specialmente nella materia così difficile dei reati colposi in cui può essere più necessaria una indagine seria ed approfondita. Perciò si stabilirebbe una san-

zione per una cosa che praticamente non è sempre possibile.

D'altra parte, quando si dice che la parte civile « deve », torniamo un'altra volta a un concetto già tanto spesso affermato, e cioè che c'è qualcuno che dirige il dibattito, e il giorno in cui nel foglio delle conclusioni che si presenta non ci sia la richiesta del danno, tocca al pretore o al presidente del collegio far presente la necessità di una tale richiesta. Però quando è stabilito un obbligo non è detto che ci debba essere necessariamente una sanzione per garantire l'osservanza dell'obbligo.

Pertanto mi sembra che lo stabilire una qualsiasi forma di sanzione sia, in questo caso, sommaramente pericoloso.

Ad ogni modo, se il senatore Papalia crede di insistere, non ha che da presentare un emendamento che sottoporrà al voto della Commissione.

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia*. Vorrei far notare al senatore Papalia che se la prassi ha lasciato cadere la norma con la quale si prescrivevano certi adempimenti, ciò vuol dire che praticamente quella disposizione del Codice non rispondeva alle esigenze quotidiane dell'amministrazione della giustizia. Quindi noi oggi dovremmo richiamare la forza della norma del Codice contro quella che è stata la pratica non solo della Magistratura ma anche degli avvocati. Il senatore Papalia, infatti, non può dimenticare che molte volte gli stessi avvocati non sono in condizione di determinare i danni, e sono essi a chiedere che tale determinazione sia rimandata ad altra sede.

Per questa ragione, e soltanto per questa, ritengo che non sia il caso di insistere sulla modificazione che il senatore Papalia ha prospettata.

PAPALIA. In seguito alle considerazioni esposte dal relatore, dal Presidente e dal Ministro, dichiaro di non insistere nella modificazione all'articolo 468 che avevo ritenuto opportuna.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il nuovo testo dell'articolo 468 del Codice di procedura penale.

(È approvato).

Riprendiamo ora l'esame dei tre articoli del Codice che abbiamo lasciati in sospenso, ossia degli articoli 376, 395 e 398.

SPALLINO. L'innovazione che il Ministro ha apportata all'articolo 376, in base alla quale, anche quando si deve assolvere qualcuno per concessione del perdono giudiziale, bisogna ascoltare l'imputato, a mio parere è lodevole. È necessario però armonizzare questa norma con la disposizione dell'articolo 152 e con l'insegnamento costante della dottrina e della giurisprudenza.

Che cosa la dottrina ha insegnato a me? Che tutte le volte che una determinata pena rientra nei casi previsti da un decreto di amnistia, il magistrato, in qualsiasi stato e grado di giudizio, la applica, tranne — come è avvenuto per due decreti di amnistia — il caso in cui l'imputato possa scegliere tra la facoltà di far celebrare il dibattimento e quella di beneficiare dell'amnistia.

Se oggi noi diamo, all'imputato di un reato che è coperto da amnistia, la possibilità di essere interrogato e quindi la possibilità di dichiarare il suo desiderio di essere assolto in una forma a lui più favorevole — per non aver commesso il fatto, perchè il fatto non sussiste, ecc. —, io vorrei sapere come si armonizza quello che è stato l'insegnamento della dottrina e della giurisprudenza con la disposizione attuale. Il magistrato, quando l'imputato afferma di non aver commesso il fatto, che cosa deve fare? Applica l'amnistia senz'altro o prosegue nell'istruttoria? Se prosegue nell'istruttoria bisogna evidentemente dirlo.

Mi spiego con un esempio. Tizio ha compiuto una rapina a Roma, nei locali del Senato, il 14 giugno 1955. Per ipotesi questo reato di rapina è coperto da amnistia. L'imputato è interrogato dal magistrato e dice di non aver commesso quel reato perchè il giorno 14 giugno 1955 si trovava a Palermo e desidera sia accertata la verità di quanto dice. Allora, se questo il magistrato non può fare, io mi chiedo a che cosa porta l'interrogatorio dell'imputato.

DE MARSICO. In sostanza quale sarebbe la sua proposta concreta?

SPALLINO. Io desidererei che quanto chiedo risultasse esplicitamente e che in qualche modo, con chiarimenti inseriti nel verbale, si armonizzasse la disposizione dell'articolo 376 con la prassi attuale, la quale, se non sbaglio — e credo di non sbagliare — è in questo senso: per un reato coperto da amnistia l'imputato non si interroga; il magistrato applica l'amnistia e tutto finisce lì.

PRESIDENTE. A me sembra che la proposta del senatore Spallino sovverta il concetto dell'amnistia e di fatto introduca in tutte le amnistie il principio della rinunciabilità. In seguito all'interrogatorio dell'imputato, infatti, il magistrato sarebbe obbligato a compiere una indagine.

SPALLINO. C'è un equivoco, io non ho detto questo.

PRESIDENTE. Secondo quanto lei ha detto sull'articolo 376, senza dubbio noi introdurremmo il concetto della rinunciabilità.

Ora, a mio avviso — c'è qui ad ogni modo l'onorevole Ministro il quale esporrà il suo punto di vista — lo scopo di questo articolo è molto più limitato, è quello cioè di mettere in condizione l'imputato, il quale nell'interrogatorio abbia fatto risultare chiaramente la prova piena della sua innocenza, di ottenere che gli sia applicato il capoverso dell'articolo 152 in luogo del primo comma.

SPALLINO. Ma questo mai per il solo interrogatorio.

PRESIDENTE. Non è detto che nell'interrogatorio l'imputato risponda puramente e semplicemente.

Riprendiamo per un istante il suo esempio precedente, senatore Spallino. Tizio riceve un mandato col quale gli viene notificato che deve essere interrogato su quel fatto. Quando va all'interrogatorio, non è escluso che egli dimostri che quel giorno non era al Senato; e quando ha dimostrato questo con evidenza, ha diritto all'applicazione del capoverso dell'articolo 152 invece che all'applicazione del primo comma.

SPALLINO. Ma il magistrato deve andare ad indagare e a verificare se Tizio era al Senato.

PRESIDENTE. Il punto è questo: che lo imputato il quale è in grado di poter dare la prova piena, immediata, evidente — come dice la legge — della sua innocenza, si vede applicata un'amnistia, che lo equipara al colpevole.

Quindi, a mio avviso, si vuole semplicemente consentire, a colui che ne ha diritto, di vedersi prosciolto con formula piena, ma senza con questo snaturare il concetto dell'amnistia e far sì che tutte le amnistie diventino rinunciabili come vorrebbe l'interpretazione del senatore Spallino.

SPALLINO. Io avevo chiesto semplicemente un chiarimento e non avevo avanzato alcuna proposta formale.

PICCHIOTTI, *relatore*. Si tratta di una norma di carattere generale, una norma aggiuntiva, che in certi casi costituisce una posizione di favore per l'imputato, quando con l'interrogatorio egli può dimostrare quello che non è abilitato a dimostrare altrimenti.

DE MARSICO. A mio avviso, nell'interrogatorio l'imputato comincia a chiarire la sua posizione, ma non può fornire tutta quanta la prova della sua innocenza. Quindi, se ammettiamo l'interrogatorio nel caso di un reato coperto da amnistia, dobbiamo fornire al giudice la facoltà di procedere all'accertamento delle prove che scaturiscano dall'interrogatorio stesso.

Qui certamente ci troviamo di fronte ad una svolta, perchè secondo il vecchio sistema, a cui si riferisce tutta la giurisprudenza, è automatica l'applicazione dell'amnistia, e quindi non si procede all'interrogatorio. Ma oggi che si procede all'interrogatorio l'automatismo finisce.

Il senatore Papalia prima si preoccupava giustamente del pericolo degli arbitrî; anche ora ci può essere il giudice che raccoglie le prove e il giudice che non le raccoglie, per cui ci sarà l'imputato fortunato e l'imputato sfortunato. Questo accade nell'applicazione di quasi tutte le norme di legge.

Io mi preoccupo molto della sorte di quegli imputati che possono essere soggetti di amnistia. Qui ci troviamo dinanzi ad una delle poche gocce di vino veramente nuovo in un barile vecchio, ed è naturale che si abbiano quegli inconvenienti di cui parla anche il Vangelo. Con questa disposizione ci troviamo di fronte, senza dubbio, ad un elemento il quale allarga il potere del giudice in materia di istruttoria.

PIOLA. Io riprendo il concetto così autorevolmente esposto dal nostro Presidente.

Nel Codice, l'istituto dell'amnistia è formulato in una determinata maniera: estingue il reato; e il legislatore non vuole che quando ci siano reati coperti da amnistia si faccia per regola generale un'istruttoria. Questo è il concetto che abbiamo attualmente nel nostro Codice.

L'articolo 152, al capoverso, fa una eccezione a questa regola generale, che deve rimanere una eccezione, cioè impedisce che si applichi l'amnistia in un solo caso, quando ci sia l'evidenza di uno dei fatti che il capoverso stesso stabilisce.

Ora, l'articolo 376 non modifica e non deve modificare il concetto dell'amnistia e l'eccezionalità del capoverso dell'articolo 152; tuttavia l'articolo 376, aggiungendo qualche cosa all'articolo 152 — che non è ancora tutto quello che desidera il prof. De Marsico e che posso desiderare anch'io — stabilisce una possibilità che, attraverso l'interrogatorio, si possa raggiungere quell'evidenza che provoca l'applicazione del capoverso dell'articolo 152.

Mi riferisco all'esempio fatto dal senatore Spallino, il quale diceva: Tizio dichiara al giudice, durante l'interrogatorio, che quel giorno in cui è stata compiuta la rapina nei locali del Senato, era a Palermo. Ora, se facendo questa affermazione, porta qualche prova, qualche cosa che offra l'evidenza di questo fatto, indubbiamente il giudice applicherà il capoverso dell'articolo 152; se invece attraverso l'interrogatorio non si raggiunge questa evidenza, allora si rientra nelle norme generali di cui alla prima parte dell'articolo 152.

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia*. Se la Commissione vuole avere la bontà di ascoltarmi, io farò un po' la storia di questa

disposizione che è stata introdotta di mia iniziativa; e me ne sorse l'idea proprio in occasione dell'ultimo decreto di amnistia e in seguito ad una conversazione avuta con il senatore Papalia.

Siccome io dichiaravo, secondo il mio modesto avviso, che il concetto della rinunciabilità dell'amnistia mal si conciliava col concetto della stessa amnistia, e il senatore Papalia mi replicava che bisognava pur difendere la posizione degli innocenti, senza dimenticare però che bisognava preoccuparsi anche di quella dei colpevoli che si sarebbero avvantaggiati dell'amnistia, mi proposi il quesito: come si può evitare che il cittadino si trovi iscritta nel casellario penale l'estinzione di un reato senza che ne abbia mai avuto cognizione?

Appunto in considerazione della prima parte dell'articolo 152, che fa obbligo al giudice di applicare l'amnistia ogni qualvolta essa interviene, occorre una norma mediante la quale si portasse a conoscenza dell'imputato il fatto della sua sottoposizione a un procedimento penale. Ora, io non vedo quale correlazione necessaria vi sia tra la modificazione che si introduce all'articolo 376 e il concetto fondamentale del capoverso dell'articolo 152, il quale non fa altro che contemplare il caso di una evidenza che impedisca l'applicazione dell'amnistia e faccia sì che l'imputato venga assolto perchè il fatto non sussiste, o con altra formula.

È di estrema evidenza, senatore Spallino, che non si può arrivare alla chiarezza della prova se la persona interessata non abbia perlomeno saputo che contro di lei è stata presentata una querela o è stato istituito un procedimento penale.

Ma, a questo proposito, desidero che gli onorevoli componenti della Commissione mi facciano l'onore di leggere anche quello che si è scritto in termini sintetici nella relazione ministeriale, perchè non è detto che ogni volta che l'imputato sia stato interrogato debba seguire una istruttoria. La relazione, in ordine all'articolo 376, dice: « Anche nell'ipotesi di proscioglimento per amnistia, appare opportuno l'interrogatorio dell'imputato, che potrà avere la possibilità di fornire chiarimenti ed elementi preconstituiti, ai fini della eventuale applicabilità del capoverso dell'articolo 152 ».

È quindi evidente che il giudice istruttore si deve trovare di fronte ad un imputato che dia la prova chiara della sua innocenza, e se nella sua coscienza il giudice ritiene che questi elementi preconstituiti offerti dall'imputato debbano anche essere sottoposti ad una indagine semplice, è in sua facoltà farlo o non farlo.

SPALLINO. Ma questo è contro la prassi attuale! Diciamo allora chiaramente che innoviamo.

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia*. La prassi attuale prescinde dal fatto che s'introduca nell'articolo 376 l'obbligo per il giudice di interrogare l'imputato anche nel caso che sia estinto il reato per amnistia. Ma è chiaro, senatore Spallino, che attualmente, sussistendo la prima parte dell'articolo 152 e non essendo prescritto dalla procedura l'obbligo di interrogare l'imputato, il giudice non ha altro da fare che applicare l'amnistia. Quando invece è prescritto al giudice l'obbligo di interrogare l'imputato, è chiaro che egli non può applicare l'amnistia prima di aver proceduto all'interrogatorio.

AZARA. Convengo perfettamente con quanto hanno detto il Ministro, il Presidente e il senatore Piola.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare, poichè non vi sono proposte formali di emendamento, metto ai voti il nuovo testo dell'articolo 376.

(È approvato).

Metto ai voti il nuovo testo dell'articolo 395 di cui è già stata data lettura.

(È approvato).

Infine metto ai voti il nuovo testo dell'articolo 398 del quale è già stata data lettura.

(È approvato).

Rinvio il seguito della discussione dell'articolo 13 di questo disegno di legge alla seduta di domani.

La seduta termina alle ore 19,20.